



investiamo nel vostro futuro

FAQ relative all'Avviso "Smart Cities and Communities and Social Innovation"

( D. D. n. 84/Ric. del 2 marzo 2012)

## Progetti di innovazione sociale

<b>Soggetti ammissibili</b> .....	1
<b>Caratteristiche dei progetti</b> .....	8
<b>Costi ammissibili</b> .....	16
<b>Modalità di presentazione</b> .....	38
<b>Limiti alla partecipazione</b> .....	44
<b>Varie</b> .....	44
<b>Intensità dell'Aiuto</b> .....	45

## **Soggetti ammissibili**

1. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i soggetti ammissibili possono costituirsi in entità no-profit. Il gruppo che intende presentare il progetto è composto da ragazzi con età inferiore ai 30 anni, membri di una associazione no-profit. Tale associazione tuttavia presenta nel suo consiglio direttivo altri membri di età superiore ai 30 anni che rimarrebbero estranei al progetto. Il predetto gruppo di ragazzi con età inferiore ai 30 anni può presentare il progetto? (09/03/2012)**

A norma dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i progetti di innovazione sociale possono essere presentati da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Pertanto nel caso in cui il progetto sia presentato da un'entità no-profit, la medesima deve essere costituita esclusivamente da giovani di età non superiore ai 30 anni.

2. **Qualora il gruppo proponente composto da giovani di età non superiore ai 30 anni, riuscisse a coinvolgere in fase di progettazione enti ed istituzioni presenti sul territorio (comuni, piccole e medie imprese per eventuali servizi di consulenza, enti di formazione, scuole) deve allegare alla documentazione una lettera d'intenti con la descrizione dettagliata dell'impegno che si assumerebbe ciascun ente nel caso in cui fosse finanziato il progetto?** (09/03/2012)

In base alle previsioni contenute nell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, il coinvolgimento di una o più delle Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori non è un elemento obbligatorio come nel caso delle Idee progettuali (*cf.* articolo 4 dell'Avviso D.D. 84/Ric.). Tuttavia, nell'ipotesi in cui il progetto preveda il coinvolgimento di altri soggetti, l'elaborato progettuale dovrà evidenziare il ruolo assunto dagli stessi ed essere corredato da relative lettere di intenti.

3. **Un giovane di età nato nel 1981, residente in una delle Regioni della Convergenza fino al 2011, può presentare Progetti di innovazione sociale?** (09/03/2012)

No. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 possono presentare progetti di innovazione sociale i giovani di età non superiore ai 30 anni (pertanto non sono ammissibili i soggetti che risultino aver compiuto i 31 anni già alla data del 30 aprile 2012) e residenti nelle 4 Regioni della Convergenza alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti medesimi (30 aprile 2012, *cf.* articolo 9, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric.).

4. **Ai sensi dell'articolo 8 del D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, le proposte possono essere presentate indifferentemente da persone fisiche e da persone giuridiche costituite da giovani under 30?** (09/03/2012)

I progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati da uno o più giovani residenti nelle Regioni della Convergenza e di età non superiore a 30 anni. Nel caso di più proponenti il progetto sarà presentato in forma congiunta.

In alternativa i proponenti, che dovranno comunque possedere tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso, possono scegliere di presentare il progetto costituiti in entità no-profit.

Come specificato nel richiamato articolo, l'Avviso non pone restrizioni circa la tipologia di forma giuridica, fermo restando che tale entità non dovrà avere scopo di lucro.

5. **Se il proponente è una società di persone o di capitale, quale è la modalità per verificare il requisito dell'età anagrafica? Si fa riferimento alla maggioranza numerica dei soci oppure alla maggioranza delle quote di capitale possedute dai giovani under 30?** (09/03/2012)

Fermo restando che l'entità giuridica di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 deve essere no-profit, tutti i requisiti soggettivi (età anagrafica e residenza in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza) devono essere posseduti da tutti i soggetti presenti nella compagine.

Rispetto al possesso del requisito dell'età anagrafica, si specifica che non sono ammissibili i soggetti che risultino aver compiuto i 31 anni già alla data del 30 aprile 2012.

6. **Quale forma giuridica devono avere i giovani proponenti per avanzare un'istanza di finanziamento?** (09/03/2012)

In base al disposto dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni possono anche

costituirsì in entità no-profit. L'avviso al riguardo non pone restrizioni circa la tipologia di forma giuridica, fermo restando che tale entità non dovrà avere scopo di lucro.

7. **Può essere considerata ammissibile una domanda presentata da giovani con i requisiti previsti dall'Avviso, ma attraverso una società di ingegneria che aprirà una unità locale solo per il progetto di innovazione seguito dai predetti giovani? In tale caso ovviamente la domanda dovrà essere presentata dalla società il cui legale rappresentante non è un giovane.** (09/03/2012)

No. Fermo restando che l'entità giuridica di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 deve essere no-profit, i requisiti di ammissibilità dei proponenti (età non superiore ai 30 anni e residenza in una delle 4 Regioni della Convergenza), dovranno essere posseduti da tutti i soci.

8. **Al fine di presentare un progetto di innovazione sociale, è possibile costituire una società ad hoc al cui capitale sociale dovrà partecipare un'altra società per dotare la prima dei mezzi finanziari?** (09/03/2012)

No. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, solo i giovani di età non superiore ai 30 anni, residenti in una delle 4 Regioni della Convergenza, possono presentare progetti di innovazione sociale anche costituendo entità no-profit, senza vincolo di forma giuridica (cfr. FAQ n. 5).

9. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i soggetti proponenti possono impegnarsi alla costituzione di una società, mediante dichiarazione d'intenti o altro atto similare, che sarà formalizzato soltanto qualora il progetto sia finanziato?** (09/03/2012)

Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, l'entità costituita dovrà essere no-profit, i soggetti proponenti possono costituire la medesima in caso di approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 7, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012. In questo caso, in sede di presentazione della domanda, dovrà essere predisposta una relativa dichiarazione di impegno.

10. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, possono presentare Progetti di Innovazione anche giovani residenti in aree extra Convergenza, in virtù della collaborazione promossa attraverso le Iniziative di osmosi Nord-Sud?** (09/03/2012)

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, sono ammissibili solo i giovani di età non superiore a 30 anni residenti in una delle quattro Regioni della Convergenza.

11. **I Progetti di Innovazione Sociale devono solo ed esclusivamente essere presentati da giovani con età al di sotto dei trenta anni o è ipotizzabile che le domande di agevolazione possano essere presentate da questi ultimi in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'art. 5 del DM 593/2000?** (16/03/2012)

In base all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati solo da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Si

specifica che ai fini della individuazione dei soggetti ammissibili, l'articolo 5 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. trova applicazione solo per le idee progettuali (cfr. articolo 3 dell' Avviso) e non anche per i progetti di innovazione sociale di cui al richiamato articolo 8 dell'Avviso.

12. **Al fine della presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale da parte di giovani under 30, in base all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso, l'essere costituiti in entità no-profit è il minimo requisito, o si può partecipare anche senza costituire un entità no-profit ad hoc? (16/03/2012)**

Ai sensi dell'Articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, per la presentazione di Progetti di Innovazione Sociale non è necessaria la costituzione di una entità no-profit da parte dei giovani proponenti. In particolare, i predetti progetti possono essere presentati da uno o più giovani di età non superiore ai 30 anni residenti nelle Regioni della Convergenza; nel caso di più proponenti il progetto può essere presentato in forma congiunta ovvero mediante costituzione di una entità no-profit (cfr. FAQ n. 4 della presente sezione).

13. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, il progetto di innovazione sociale può essere presentato da una società a responsabilità limitata in cui non tutti i soci hanno meno di trent'anni? (23/03/2012)**

Fermo restando che tutti i requisiti soggettivi (età anagrafica e residenza in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza) devono essere posseduti da tutti i soggetti presenti nella compagine, l'entità giuridica di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 deve essere no-profit.

Rispetto al possesso del requisito dell'età anagrafica, si specifica che non sono ammissibili i soggetti che risultino aver compiuto i 31 anni già alla data del 30 aprile 2012.

14. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, è possibile che a richiedere il finanziamento sia solamente un unico giovane, oppure vi è l'obbligo di essere almeno in due o più persone? Inoltre, la forma giuridica deve essere obbligatoriamente no-profit? (23/03/2012)**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati anche da un solo giovane di età non superiore ai 30 anni, residente in una delle Regioni della Convergenza. Si precisa che, nel caso di più proponenti, il progetto può essere presentato in forma congiunta ovvero mediante costituzione di una entità no-profit (cfr. FAQ n. 1 e 4 della presente sezione).

15. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale, tra i soggetti ammissibili può essere considerata una società le cui quote di maggioranza (almeno il 51%) siano in possesso di soggetti under-30 residenti nelle Regioni Convergenza e la restante parte delle quote sia di una o più società di consulenza (o altro tipo)? (23/03/2012)**

In base all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, tutti i requisiti soggettivi (età anagrafica e residenza in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza), necessari per la presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale, devono essere posseduti da tutti i soggetti presenti nella compagine e l'eventuale entità giuridica in cui possono costituirsi deve essere no-profit.

16. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 un Consorzio tra Università con sede operativa nelle Regioni della Convergenza può presentare un Progetto di Innovazione**

**Sociale in qualità di organismo di ricerca (no-profit) che raggruppa i giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza? (30/03/2012)**

No. In base alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati solo da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Pertanto nel caso in cui il progetto sia presentato da un'entità no-profit, la medesima deve essere costituita esclusivamente da giovani di età non superiore ai 30 anni (cfr. FAQ n. 1 e n. 4 della presente sezione).

17. **In base all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 un soggetto di diritto privato ma di proprietà pubblica, composto da giovani di età inferiore ai 30 anni, può presentare un Progetto di Innovazione Sociale? (es. una srl il cui principale socio azionista risulti essere un comune). La società può essere costituita a ridosso della scadenza dell'Avviso e in un certo senso essere strumentale ad esso? Il progetto può essere presentato da un RTI il cui capofila rientri nella fattispecie sopracitata? (30/03/2012)**

In base all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 i giovani proponenti di un Progetto di Innovazione Sociale, possono scegliere di presentare il progetto costituiti in entità no-profit, indifferentemente già costituita o da costituire. L'Avviso non pone restrizioni circa la tipologia di forma giuridica, fermo restando che tale entità non dovrà avere scopo di lucro. Si precisa inoltre che nel caso in cui il progetto sia presentato da un'entità no-profit, la medesima deve essere costituita esclusivamente da giovani in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al comma 3 dell'articolo 8 richiamato.

18. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 una persona fisica di età inferiore ai 30 anni, residente in Sicilia ma di cittadinanza Serba, può presentare un Progetto di Innovazione Sociale? (30/03/2012)**

Si. L'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, tra i requisiti per l'ammissibilità del soggetto proponente di un Progetto di Innovazione Sociale, prevede quello dell'età anagrafica (non superiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda) e quello della residenza obbligatoria in una delle quattro Regioni della Convergenza, non anche quello della cittadinanza.

19. **L'articolo 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 si applica anche per individuare i soggetti che possono presentare un Progetto di Innovazione Sociale? E, quindi, una società di ricerca e sviluppo in soluzioni e strategie digitali per l'e-reading e l'e-participation, che ha una sede operativa in una delle Regione dell'Area Convergenza, formata da soci che non hanno ancora compiuto 30 anni di età, può presentare un Progetto di Innovazione Sociale? (05/04/2012)**

L'articolo 3 (*Soggetti ammissibili*) dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 trova applicazione solo per le Idee progettuali e non anche per i Progetti di Innovazione Sociale. Pertanto, si ricorda che i requisiti per l'individuazione dei soggetti che possono presentare un Progetto di Innovazione Sociale sono previsti all'articolo 8, comma 3, del medesimo Avviso, a norma del quale i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati solo da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Resta fermo, quindi, che nel caso in cui il Progetto sia presentato in

forma congiunta, l'entità non dovrà avere scopo di lucro (cfr. FAQ n. 1, n. 4, n. 6, n. 11, della presente sezione).

20. **Con riferimento all'Articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i giovani proponenti devono essere già costituiti in una qualsivoglia entità giuridica o questo può avvenire anche dopo l'eventuale finanziamento del progetto? E' possibile anche solo presentare una lettera di intenti in cui i soggetti proponenti si impegneranno a costituirsi in una entità giuridica dal momento in cui il progetto sarà finanziato? (05/04/2012)**

Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, l'entità costituita dovrà essere no-profit, i soggetti proponenti possono costituire la medesima a seguito di approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 7, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. In questo caso, in sede di presentazione della domanda, dovrà essere predisposta una relativa dichiarazione di impegno (cfr. FAQ 9 della presente sessione).

21. **Un Progetto di Innovazione Sociale può essere presentato da più giovani residenti in differenti Regioni della Convergenza? (05/04/2012)**

Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 requisiti per l'ammissibilità di un soggetto proponente di un Progetto di Innovazione Sociale sono quello dell'età anagrafica (non superiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda) e quello della residenza obbligatoria in una delle quattro Regioni della Convergenza. Salvo il rispetto dei predetti requisiti, la richiamata norma non impone che più giovani che intendano proporre uno stesso Progetto di Innovazione Sociale debbano essere residenti tutti nella medesima Regione dell'Area Convergenza.

22. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, può essere presentata una proposta attuabile anche in Basilicata? Nello specifico, si tratta di un'associazione di giovani di cui fanno parte, tra gli altri, un soggetto che vive e risiede in Basilicata e un soggetto che risiede in Campania. (20/04/2012)**

No. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, un Progetto di Innovazione Sociale può essere presentato solo da giovani residenti in una delle quattro Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda (cfr. FAQ n. 1, n. 4, n. 10 della presente sezione).

Si ricorda altresì che i requisiti soggettivi (età anagrafica e residenza in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza) devono essere posseduti da tutti i soggetti associati (cfr. FAQ n. 1 e n. 4 della presente sezione).

23. **Per i Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i soggetti proponenti possono presentarsi sia come singoli che come entità no-profit. In cosa consiste la differenza? E soprattutto, i suddetti soggetti proponenti devono costituirsi necessariamente in entità no-profit dal momento del finanziamento? (20/04/2012)**

Si ricorda che al fine della presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, in base al disposto dell'articolo 8, comma 3, del medesimo Avviso, i giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura della presentazione della domanda, possono presentarsi sia come singoli sia in forma congiunta e, in quest'ultimo caso, possono anche costituirsi in entità no-profit.

La scelta è rimessa alla libera volontà dei soggetti interessati e nessuna differenza è ravvisabile al riguardo.

Pertanto non sussiste alcun obbligo in capo ai soggetti che intendono presentare la domanda singolarmente (ovvero in forma congiunta senza ricorrere alla previa costituzione di una entità no-profit) di procedere alla costituzione di una entità no-profit in caso di eventuale riconoscimento del finanziamento.

**24. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i giovani soggetti proponenti possono essere amministratori di società o lavoratori dipendenti full-time? (26/04/2012)**

Si, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 e, pertanto, risultino di età non superiore ai 30 anni e residenti in una delle Regioni della Convergenza alla data di scadenza dei termini per la presentazione dei Progetti previsti dall'articolo 9, comma 1, del medesimo Avviso (30 aprile 2012).

**25. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, il giovane soggetto proponente, impegnato non a tempo pieno nelle attività progettuali, può essere un titolare di borsa di studio o un dottorando? (26/04/2012)**

Si ricorda che a norma dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Pertanto qualora sussistano tutti i requisiti soggettivi sopra richiamati anche un giovane titolare di borsa di studio ovvero un dottorando possono presentare un Progetto di Innovazione Sociale.

**26. Nel caso in cui un Progetto di Innovazione Sociale ottenga il finanziamento i soggetti proponenti, possono costituirsi in società differenti da quelle no-profit (ad esempio s.r.l., s.c.a.r.l. o altre forme)? (26/04/2012)**

Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica.

Pertanto, fermo restando che sotto il profilo soggettivo è lasciata alla libera scelta dei giovani la forma (singoli, raggruppamento senza vincolo giuridico, entità no-profit) di presentazione del predetto progetto, nel caso in cui si scelga di costituire una entità questa deve essere obbligatoriamente no-profit e tale forma deve essere mantenuta fino alla chiusura del progetto.

**27. Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'associazione no-profit che il gruppo di giovani proponenti si impegna a costituire, una volta approvato il progetto deve essere costituita da tutti i soggetti proponenti o la compagine può essere variata? (26/04/2012)**

In base all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 i soggetti proponenti che si impegnino a costituirsi in entità no-profit, in caso di ammissione al cofinanziamento, devono mantenere la medesima compagine dichiarata in fase di presentazione della domanda.

## Caratteristiche dei progetti

1. **Le attività progettuali ammissibili riguardano solo lo sviluppo sperimentale oppure è ammissibile anche una parte seppure non preponderante di ricerca industriale?** (09/03/2012)

I progetti di innovazione sociale non costituiscono interventi realizzati nel quadro del D.M. 593/2000. Pertanto è nella scelta autonoma dei proponenti l'individuazione della tipologia di attività da realizzare che dovrà essere strumentale al raggiungimento dell'obiettivo specifico del progetto e coerente con le finalità dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e, in particolare, della tipologia di intervento di cui all'articolo 8 del medesimo Avviso.

2. **Il trasferimento in altri contesti di buone prassi sviluppate da un'Università può avvenire con interventi formativi nei confronti degli operatori del Sud impegnati nel progetto?** (09/03/2012)

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; non sono ammissibili attività di formazione.

3. **L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 evidenzia solo il termine entro quando le attività devono concludersi. Quale deve essere la durata massima e minima del progetto?** (09/03/2012)

L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non fornisce indicazioni in relazione alla durata dei progetti. Tuttavia, tenuto conto dei termini previsti per la presentazione dei progetti (30 aprile 2012) e per la conclusione delle attività valutative (entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande), nonché del termine entro il quale le attività dovranno essere concluse (30 maggio 2015), la durata del progetto non potrà essere superiore a 36 mesi.

4. **Cosa è un progetto di innovazione sociale?** (09/03/2012)

Per innovazione sociale si intende lo sviluppo di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico. Tale tema è stato recentemente affrontato dal Presidente della Commissione europea Barroso, come rinvenibile nei documenti riportati nelle premesse dell'avviso n. 84/Ric del 2 marzo 2012.

Una definizione puntuale è stata elaborata già nel 2007 da Geoff Mulgan, il quale ha sintetizzato efficacemente il concetto di innovazione sociale, inteso come "**nuove idee che funzionano**" (new ideas that work), distinguendo l'innovazione sociale dall'innovazione pura e semplice; in particolare quest'ultima pur generando un miglioramento dei processi già esistenti o pur essendo portatrice di un valore incrementale rispetto al passato, non necessariamente risponde ad esigenze prioritarie manifestate dalla società.

L'innovazione sociale, rispetto alla *business innovation*, non solo risponde a bisogni primari della società, ma è portata avanti in maniera predominante da organizzazioni il cui scopo primario è di carattere sociale.

5. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'eventuale coinvolgimento in fase progettuale e post-**

**progettuale di enti e organismi di ricerca piuttosto che di enti di formazione qualificati potrebbe essere ritenuto premiante? (16/03/2012)**

In base alle previsioni contenute nell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il coinvolgimento di una o più delle Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori non è un elemento obbligatorio come nel caso delle Idee progettuali (cfr. FAQ n. 2 della sezione *Soggetti ammissibili*). Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del medesimo Avviso, non è contemplato esplicitamente un criterio di valutazione che attribuisca una premialità alla partecipazione di soggetti esterni al proponente. Si precisa che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche, pertanto non sono ammissibili attività di formazione (cfr. FAQ n. 2 della presente sezione).

**6. Vale anche per i progetti di innovazione sociale il vincolo della sede di ricerca in una delle Regioni della Convergenza?(16/03/2012)**

Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i progetti di innovazione sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento (con particolare riguardo agli ambiti di cui all'articolo 2 del medesimo Avviso) nelle Regioni della Convergenza. Tutte le attività, come esplicitato nel successivo comma 6 del medesimo articolo devono essere realizzate in area Convergenza.

**7. Per i progetti di innovazione sociale è possibile presentare un progetto che tocchi contemporaneamente più ambiti di intervento, ad es. salute, educazione, cultura e turismo? (16/03/2012)**

Si, nei limiti che si precisano. In linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 per le idee progettuali, anche i progetti di innovazione sociale devono far riferimento a uno solo degli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo Avviso, da considerare quale settore di riferimento applicativo prioritario. Tuttavia la proposta potrà collocarsi anche in uno o più dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse di tipo secondario.

**8. Ciascun gruppo di giovani under 30 può presentare Progetti di Innovazione Sociale riferite soltanto al territorio (es. Regione, Città) in cui sono residenti? (16/03/2012)**

No. Fermo restando che i Progetti di Innovazione Sociale possono essere proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni, detti progetti potranno essere riferiti ad uno dei qualsiasi territori compresi nell'Area della Convergenza.

**9. In base all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 tra i "Progetti di Innovazione Sociale" sono da annoverarsi anche richieste di finanziamento per progetti imprenditoriali (avvio di nuova impresa) per giovani, potenziali imprenditori nel rispetto dei parametri stabiliti dal bando? (23/03/2012)**

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono previsti finanziamenti per la costituzione di nuove imprese, ovvero il cofinanziamento è riconosciuto per attività connesse alla realizzazione di un progetto di innovazione sociale orientato allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.

**10. Nell'articolo 8, comma 7, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 si fa riferimento al "business plan" relativo alle attività post-progettuali come criterio di valutazione, ma in**

**questo modo la condizione no profit della "cordata" di giovani, unici titolati a presentare progetti, non viene snaturata? (23/03/2012)**

Il business plan richiesto, attraverso l'illustrazione della pianificazione finanziaria e della gestione delle attività post-progettuali, risponde alla necessità di dare evidenza alle soluzioni che si intendono adottare per garantire l'autosostenibilità nel medio lungo periodo delle stesse. Ciò non snatura la forma di entità no profit (senza scopo di lucro) in cui devono costituirsi i giovani per la presentazione di progetti di innovazione sociale, ferma restando la possibilità che, a conclusione delle attività progettuali, gli stessi proponenti possono scegliere di costituire un'impresa.

- 11. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il fatto che per i Progetti di Innovazione Sociale non sia contemplata l'attività di formazione non è in contrasto con quanto previsto nell'ambito "Smart education" previsto dall'art. 2, comma 1, del suddetto Avviso? (23/03/2012)**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche. In particolare i progetti di innovazione sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento; per tale motivo non sono ammesse attività di formazione. L'articolo 2, comma 1, del richiamato Avviso fa riferimento al concetto di *smart education* sempre da intendersi come sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'innovazione del sistema educativo dell'istruzione e della formazione e, pertanto, non contrasta con l'inammissibilità di attività formative.

- 12. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nell'ambito di Progetti di Innovazione Sociale, in che ruolo possono essere coinvolti Enti di ricerca, Università, e aziende ed eventuali consulenti? (23/03/2012)**

Fermo restando che Enti di ricerca, Università e aziende non sono soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, e quindi non possono figurare quali soggetti proponenti, gli stessi potranno essere coinvolti per la realizzazione delle attività di progetto come soggetti esterni, tuttavia il loro apporto non potrà riguardare attività di coordinamento e/o direzione dell'intervento.

- 13. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, alcune attività necessarie allo sviluppo del progetto (ricerca, consulenza legale, consulenza finanziaria, etc.) possono essere delegate in sub-contrattazione o tutte le attività inerenti al progetto devono essere svolte dal giovane proponente? (23/03/2012)**

Il soggetto proponente deve garantire la realizzazione del progetto nella sua globalità, attraverso il proprio apporto professionale. Per attività di ricerca il soggetto proponente potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, i cui costi dovranno essere rendicontati alla voce "costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti", di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. Non sono ammissibili costi amministrativi o di gestione dei progetti.

- 14. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 un Progetto di Innovazione Sociale può riferirsi a tutte le Regioni di Convergenza? (23/03/2012)**

Si. Fermo restando che i Progetti di Innovazione Sociale possono essere proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica, detti progetti potranno essere riferiti ad uno dei qualsiasi territori

compresi nell'Area Convergenza (*cfr. FAQ n. 8 della presente sezione*) ovvero potranno essere riferiti anche a più (o tutte le) Regioni dell'Area Convergenza.

15. **In riferimento al comma 4 dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric, in quale misura l'idea deve essere tecnologicamente innovativa? Quando si parla di innovazione sociale, si fa riferimento ad una classe sociale in particolare? (30/03/2012)**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche che contribuiranno a promuovere lo sviluppo di modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana e metropolitana senza riferimento ad una specifica classe sociale.

Il grado di innovatività della proposta e l'originalità delle soluzioni tecnologiche, saranno elementi presi in considerazione in sede di valutazione, in applicazione del criterio previsto al comma 7, lettera a., del medesimo articolo.

16. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo, il Progetto di Innovazione Sociale da presentare, deve essere realizzato concretamente, ovvero messo in atto e in opera, o questo poi dipenderà da altri fattori e, quindi, non è premura dell'assegnatario occuparsene? (30/03/2012)**

Per quel che riguarda l'Asse III del PON R&C, l'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la presentazione di progetti esecutivi ("Progetti di Innovazione Sociale"), la cui realizzazione, nei termini che saranno previsti dal progetto stesso, deve essere effettuata dal soggetto proponente in caso di ammissione al cofinanziamento.

17. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell' Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, che cosa si intende per lo sviluppo di idee tecnologicamente innovative? Semplicemente, idee realizzate con l'uso di ICT? Ovvero è necessario prevedere l'uso di tecnologie informatiche o è sufficiente che la proposta venga realizzata con metodologie e tecniche innovative? (05/04/2012)**

La realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT, costituisce un elemento portante e trasversale all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (*cfr. articolo 1, comma 4, dell'Avviso*). Il solo impiego di tecnologie ICT, tuttavia, non soddisfa pienamente la strategia sottesa all'intervento, poiché un elemento qualificante è dato dall'innovatività e originalità delle soluzioni tecnologiche proposte. Tali elementi saranno presi in considerazione in sede di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., del medesimo Avviso.

18. **Con riferimento ad un Progetto di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 che prevede la creazione di un servizio, alla fine del periodo di finanziamento del progetto sarebbe possibile costituire una società per gestire a lungo termine le attività proposte e gli utili derivanti (tramite per esempio dichiarazione di intenti a costituire una società)? In quale altro modo sarebbe possibile mantenere in vita un'iniziativa di questo tipo?(05/04/2012)**

Fermo restando che l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non richiede la presentazione di una dichiarazione di intenti a costituire una società, i proponenti, a conclusione delle attività progettuali, possono scegliere di costituire un'impresa (*cfr. FAQ n. 10 della presente sezione*). Tale elemento potrà essere opportunamente illustrato nel progetto.

19. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, cosa si intende esattamente con "post-progettualità" e "auto sostenibilità" specialmente nel caso in cui a presentare il progetto siano persone fisiche?(05/04/2012)**

L'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, prevede che tutti i Progetti di Innovazione Sociale debbano essere strutturati in modo da evidenziare, attraverso l'elaborazione di un business-plan, le modalità di sviluppo previste dai proponenti, per garantire auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni realizzate con il progetto, dopo la conclusione delle attività progettuali e, quindi, al termine del co-finanziamento. Nessuna distinzione è prevista con riguardo alla modalità di scelta di presentazione del Progetto medesimo da parte dei soggetti interessati (ossia individualmente ovvero mediante costituzione di entità no-profit).

20. **I domini di interesse per le azioni integrate individuati dall'articolo, 2 comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (Smart health, Smart education, Cloud computing technologies per smart government, Smart culture e Turismo, ecc.), fatta salva la evidente distinzione tra le "azioni integrate" e i "progetti" prevista dal bando, sono da considerarsi come i domini di riferimento anche per i Progetti di Innovazione Sociale? (05/04/2012)**

Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale debbono prevedere lo sviluppo di idee tecnologicamente innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, con particolare riguardo agli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, del medesimo Avviso. Si ricorda che in linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del richiamato Avviso per le Idee progettuali, anche i Progetti di Innovazione Sociale devono far riferimento a uno solo degli ambiti di cui al citato articolo 2, comma 1, da considerare quale settore di riferimento applicativo prioritario. Tuttavia la proposta potrà collocarsi anche in uno o più dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse di tipo secondario (cfr. FAQ n. 7 della presente sezione).

21. **In riferimento all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i servizi innovativi si devono/possono considerare forniti alle Pubbliche Amministrazioni o devono porsi in un contesto diverso? (13/04/2012)**

Per innovazione sociale si intende lo sviluppo, attraverso il coinvolgimento dell'utenza, di idee innovative per la soluzione di problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico. Fermo restando che l'obbligatorietà del coinvolgimento di una Pubblica Amministrazione presso la quale realizzare le attività di sperimentazione sussiste esclusivamente per le Idee progettuali e non per i Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, in base alle previsioni contenute nel medesimo Avviso, il contesto di riferimento dei servizi innovativi è rimesso alla scelta dei proponenti nell'ambito del progetto.

22. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per ciò che riguarda l'auto-sostenibilità economica nel medio-lungo termine, è possibile fare riferimento ad eventuale fornitura dei servizi alle P.A. dietro corrispettivo (canone, convenzione o altro)? (13/04/2012)**

L'autosostenibilità nel medio lungo periodo delle soluzioni previste nell'attività progettuale può essere realizzata anche attraverso un eventuale contratto di fornitura di servizi con la PA, fermo restando che in base all'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 tale possibilità deve essere rappresentata nell'ambito di un apposito *business plan* delle attività

post-progettuali da elaborare in fase di presentazione della domanda (*cf. articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso richiamato*).

23. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera b., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, "le competenze e l'impegno dei soggetti coinvolti", sono da intendersi quali "mansioni" che i soggetti svolgeranno nell'attività o quella che hanno svolto nella progettazione?** (13/04/2012)

Tra gli elementi necessari per la presentazione del Progetto di Innovazione Sociale si chiede di illustrare le competenze e l'impegno dei soggetti coinvolti nelle attività progettuali, intesi come la tipologia di Know-how in possesso dei soggetti attivi e il loro coinvolgimento nelle specifiche attività previste dall'articolazione del progetto.

24. **Con riferimento ad un Progetto di Innovazione Sociale il business-plan va allegato al Progetto in fase di presentazione del medesimo ovvero va presentato in una fase successiva?** (20/04/2012)

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, uno degli elementi che deve caratterizzare un Progetto di Innovazione Sociale è la capacità di auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni previste, elemento che dovrà essere dimostrato proprio attraverso l'elaborazione di uno specifico business-plan delle attività post-progettuali. Il business-plan, pertanto, è da intendersi quale parte integrante dei Progetti di Innovazione Sociale, come previsto dal predetto articolo.

25. **In riferimento all'articolo 8 dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 per "messa a punto di soluzioni tecnologicamente innovative" si intende solamente la realizzazione di un prodotto o più in generale l'implementazione di idee e processi?**(20/04/2012)

I Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT. Il progetto ha quindi un carattere prevalentemente applicativo, tuttavia si precisa che il contenuto della proposta rientra nelle scelte autonome dei proponenti e sarà oggetto di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.

26. **Nel caso di un Progetto di Innovazione Sociale costituito da una prima fase di ricerca e da una seconda di sperimentazione al fine della realizzazione di un prototipo funzionale la cui commercializzazione e, quindi, generazione di business, avverrà a termine del progetto stesso, considerato che non è dato conoscere in fase progettuale i dati economici relativi ai futuri ricavi, il business plan da produrre a corredo dei documenti come va interpretato? I dati economici relativi all'auto-sostenibilità vanno "presunti", stimati?** (20/04/2012)

Nel business plan, di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 deve essere illustrata la gestione delle attività post-progettuali e tutte quelle soluzioni che si intendono adottare per garantire l'auto-sostenibilità nel medio lungo periodo delle stesse. A tale fine, con riguardo ai dati economici derivanti dalla vendita del prodotto del progetto di innovazione, i ricavi saranno stimati.

27. **Con riferimento alla presentazione di progetti di Social Innovation, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 è possibile prevedere delle attività di coaching e mentoring per agevolare il transfer of knowledge?(20/04/2012)**

No, le attività di coaching e mentoring non rientrano nelle attività eleggibili ai sensi dell'Avviso 84/Ric. del 2 marzo 2012 e del Programma Operativo Nazionale - PON 2007-2013.

28. **Un giovane titolare di un assegno di ricerca che scade a dicembre 2012 può presentare un Progetto di Innovazione Sociale ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012? In particolare può dichiarare che la data presunta di inizio lavori sarà gennaio 2013 (ovvero ben sette mesi dopo la prima data utile) senza che questo incida negativamente sulla valutazione del progetto presentato? (26/04/2012)**

Sì, un giovane titolare di un assegno di ricerca che scade a dicembre 2012 può presentare un Progetto di Innovazione Sociale ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012. L'individuazione della data di inizio del Progetto di Innovazione Sociale rientra nelle scelte autonome del proponente e dovrà risultare coerente con le attività proposte al fine di garantire la fattibilità tecnica del progetto.

29. **Per i Progetti di Innovazione Sociale l'articolo 8, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 prevede solo il termine entro il quale dovranno essere completate le attività (30 maggio 2015). Pertanto, la durata del progetto è di 36 mesi o può essere considerata inferiore? È possibile ipotizzare che le attività del progetto possano iniziare da gennaio 2013 e, quindi, la durata complessiva delle attività possa essere di 26 mesi? (26/04/2012)**

L'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 non reca indicazioni relativamente alla durata dei Progetti di Innovazione Sociale. Tuttavia in considerazione del termine previsto per la presentazione dei Progetti (30 aprile 2012) e per la conclusione delle attività di valutazione dei medesimi (entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande) nonché del termine entro il quale le attività progettuali dovranno essere concluse (30 maggio 2015), la durata da indicare nel Progetto non potrà essere superiore a 36 mesi.

Il medesimo Avviso non fornisce indicazioni sulla durata minima, pertanto la stessa potrà essere inferiore ai 36 mesi, ma dovrà essere previsto un arco temporale idoneo alla realizzazione del Progetto al fine di garantirne la fattibilità tecnica.

30. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 è ammissibile un Progetto di Innovazione Sociale che punta più all'innovazione di un processo che alla messa a punto di uno specifico prodotto commercializzabile? (26/04/2012)**

I Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT. Il progetto ha quindi un carattere prevalentemente applicativo, tuttavia si precisa che il contenuto della proposta rientra nelle scelte autonome dei proponenti e sarà oggetto di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 (cfr. FAQ 25 della presente sezione).

31. **Tra gli elementi in cui devono essere strutturati i Progetti di Innovazione Sociale l'articolo 8, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, prevede alla lettera e., l'auto-sostenibilità post-progettuale descritta attraverso il business plan. Nella stesura di tale business plan quale arco temporale post-progetto deve essere considerato?**

**Inoltre, nel caso in cui si partecipi con una entità no-profit, la fase post-progettuale deve essere condotta dai proponenti riuniti nella medesima forma di entità no-profit oppure è possibile ricorrere ad una forma societaria? (26/04/2012)**

L'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 prevede come elemento strutturale dei Progetti di Innovazione Sociale quello relativo alla capacità di auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni previste, attraverso la elaborazione di uno specifico business plan delle attività post-progettuali, senza quantificare la durata dell'arco temporale di riferimento.

Pertanto l'arco temporale preso in considerazione dal business plan rientra nelle scelte autonome del soggetto proponente.

Lo stesso proponente dovrà procedere al riguardo tenendo conto che la durata temporale non potrà essere comunque tale da rendere non dimostrabile in concreto la capacità di auto-sostenibilità delle soluzioni previste come stabilito dal richiamato Avviso e, quindi, si suggerisce che la stessa non sia inferiore a 3 anni dalla conclusione del progetto.

Si ricorda inoltre che, fermo restando che il richiamato Avviso non richiede la presentazione di una dichiarazione di intenti a costituire una società, i proponenti a conclusione delle attività progettuali possono scegliere di costituire un'impresa. Tale elemento potrà essere opportunamente illustrato nel progetto (*cf. FAQ n. 10 e n. 18 della presente sezione*).

- 32. Con riferimento al business plan previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, data la esiguità dei caratteri a disposizione (40.000), deve essere redatto in forma sintetica o analitica? (per il personale, ad esempio, occorre indicare il numero dipendenti, durata assunzioni ed il costo sommario o occorre indicare n. dipendenti, mansioni, ore lavoro/dipendente, stagionalità, costo orario con distinta retribuzioni, contribuzioni, ecc. ?) (26/04/2012)**

Il *business plan* previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 può essere redatto in forma sintetica, tuttavia si invita a esporre sufficienti informazioni utili a verificare l'auto-sostenibilità delle soluzioni previste dal progetto, che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo è oggetto di valutazione da parte del panel di esperti.

- 33. Con riferimento all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, è corretta l'interpretazione in base alla quale, in caso di Progetti di Innovazione Sociale prioritariamente riferiti ad ambiti dell'Azione integrata per lo sviluppo sostenibile, le tecnologie ICT devono essere presenti ed importanti, ma non necessariamente centrali nell'idea tecnologica oggetto dell'iniziativa? (26/04/2012)**

I Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, devono avere un carattere prevalentemente applicativo e devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT, il quale costituisce un elemento portante e trasversale al richiamato Avviso (*cf. articolo 1, comma 4, dell'Avviso*). Il solo impiego di tecnologie ICT, infatti, non soddisfa pienamente la strategia sottesa all'intervento, poiché un elemento qualificante dei Progetti di Innovazione Sociale è dato dall'innovatività ed originalità delle soluzioni tecnologiche proposte. Tali elementi saranno presi in considerazione in sede di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., del medesimo Avviso.

- 34. Con riferimento ad un Progetto di Innovazione Sociale da presentare in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, è possibile svolgere l'attività di ricerca in due**

**sedi, di cui una localizzata in una Regione dell'Area Convergenza (es. Sicilia) e l'altra localizzata in un'altra Regione (es. Campania), per sviluppare un progetto che mira a risolvere una problematica presente in un'area urbana specifica, appartenente ad una sola delle due Regioni (es. Campania)? (26/04/2012)**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento (con particolare riguardo agli ambiti di cui all'articolo 2 del medesimo Avviso) nelle Regioni della Convergenza. Pertanto, fermo restando che tutte le attività devono essere realizzate in Area Convergenza, come previsto espressamente dal comma 6 del richiamato articolo 8 (*cf. FAQ n 6 della presente sezione*) il progetto potrà interessare una o più delle predette Regioni.

## **Costi ammissibili**

1. - (09/03/2012)

Per quanto riguarda le domande sull'ammissibilità e determinazione dei costi, si precisa che il Ministero procederà nei prossimi giorni alla pubblicazione di uno specifico documento al riguardo.

Contestualmente saranno pubblicate le risposte alle predette domande pervenute al Ministero.

2. **Il vincolo di età di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è solo per i proponenti o per eventuali impiegati/contrattisti della società no profit? Ad esempio è possibile fare e, quindi, rendicontare contratti a persone con più di 30 anni che lavorano al progetto? (30/03/2012)**

I requisiti previsti dall'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 riguardano esclusivamente i soggetti proponenti e non eventuale altro personale dedicato al progetto.

3. **Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'affitto di un'eventuale sede per svolgere le attività rientra nelle spese generali? (30/03/2012)**

No, i costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.

4. **Il contributo del MIUR è pari all'80% delle spese ammissibili. Il restante 20% in che modo deve essere giustificato dal gruppo di giovani proponenti? Una piccola quota può essere quantificata con attività volontaria da parte dei giovani?(30/03/2012)**

In coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008 articolo 2, comma 7, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in natura.

Il predetto articolo pone come condizione l'individuazione di normali tariffe orarie in base alle quali procedere ad una equa valorizzazione delle ore lavorate. A tale proposito si deve fare riferimento, al massimale previsto dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it)

5. **In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale, come possono essere contrattualizzati i giovani proponenti? Oltre che una contrattualizzazione da parte dell'entità no-profit di appartenenza, è possibile ipotizzare un contratto per i giovani proponenti da parte delle imprese individuate sul territorio? La spesa rimarrebbe imputabile nelle spese del personale?**(30/03/2012)

Nel caso in cui i giovani proponenti siano contrattualizzati dall'ente no-profit al quale partecipano possono essere rendicontati i costi reali sostenuti dall'entità stessa. Nel caso in cui i giovani proponenti non si costituiscano come entità no profit, ma partecipino a titolo individuale, la quantificazione del loro apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008 articolo 2 ,comma 7; le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4 della presente sezione), il cui costo sarà imputato alla voce "Spese del personale", in coerenza con i massimali previsti dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate su SIRIO e sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it)

6. **L'articolo 5, comma 1, lettera d., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, prevede che "l'incidenza delle spese generali si calcola sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca". Come può essere applicato tale metodo di calcolo nel caso di gruppi di giovani, anche in considerazione che tale gruppo fa parte di un'associazione no-profit? In fase di progettazione, si può prevedere una quota forfettaria di spese generali pari al 40% delle spese del personale? Come vanno giustificate in sede di rendicontazione?** (30/03/2012)

Nel caso di giovani, in fase di rendicontazione potranno essere esposte le spese effettivamente sostenute, che saranno debitamente supportate da giustificativi di spesa dai quali si evinca la pertinenza della spesa sostenuta con il progetto, purché tali spese, ancorché rendicontate a costi reali, non superino il limite del 50% delle spese di personale.

Nel caso di un'associazione no-profit, le spese generali dovranno essere valorizzate secondo la modalità del proquota in una percentuale (max 50%) del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale. Nell'ipotesi in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci approvati e certificati, ove applicabile, dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi che sia autocertificata dal presidente del Collegio Sindacale, ovvero dal responsabile legale per le società che in termini di legge non dispongono di tale organo di controllo.

7. **Con riferimento all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'agevolazione può coprire anche alcune attrezzature che possono poi essere utilizzate per espletare un servizio tecnologicamente innovativo?** (30/03/2012)

L'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 reca disposizioni sulla determinazione e ammissibilità dei costi del progetto. In particolare, il comma 1, lettera b., del predetto articolo dispone che sono ammissibili i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Inoltre, sempre, a norma del citato comma 1, lettera b., è ammissibile solo la quota d'uso, per il solo periodo di vigenza del progetto, relativa al progetto, purché l'utilizzo dell'attrezzatura sia ritenuto congruo e pertinente.

8. **In materia di determinazione e ammissibilità dei costi, per i progetti di innovazione sociale, l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo Avviso. Questo significa che il programma nel suo complesso deve essere articolato in attività di ricerca, sviluppo e di formazione? In tal caso, l'eventuale programma di formazione non deve essere superiore al 10% dei costi complessivi del**

**progetto? Quale deve essere la misura di attività sperimentali e di sviluppo da prevedere in materia? (30/03/2012)**

I Progetti di Innovazione Sociale non costituiscono interventi realizzati nel quadro del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., pertanto è nella scelta autonoma dei proponenti l'individuazione della tipologia di attività da realizzare per conseguire l'obiettivo dichiarato (cfr. FAQ n. 1 della sezione *Caratteristiche dei progetti*). Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; non sono ammissibili attività di formazione (cfr. FAQ n. 2 della sezione *Caratteristiche dei progetti*).

9. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i progetti di innovazione sociale possono riguardare interventi di ristrutturazione di edifici, finalizzati alla rigenerazione urbana dei quartieri in cui sono inseriti, con destinazione d'uso di innovativi corsi formativi a livello di Master di 2° livello e Dottorandi abbinati alle attività di PMI locale per creare dei centri permanenti di competenze scientifico tecnologiche applicate all'ICT su alcuni degli ambiti dell'articolo 2? Sono ammissibili spese per lavori di ristrutturazione, acquisti di arredo e attrezzatura tecnologica? Sono ammissibili spese per il corpo docente dei master e dottorandi di cui sopra? (30/03/2012)**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili costi di ristrutturazione, sono invece ammissibili costi di attrezzature e strumentazione strettamente pertinenti con le finalità del progetto, il cui costo sarà riconosciuto secondo il criterio della quota d'uso.

Per i Progetti di Innovazione Sociale non è previsto il finanziamento di attività formative.

10. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, se il progetto di innovazione sociale prevede interventi di consulenza o di servizio operanti in altre parti d'Italia, il costo degli spostamenti (viaggio, vitto e alloggio) dell'eventuale personale coinvolto è una spesa ammissibile? (30/03/2012)**

No, l'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 ammette le spese di missione solo con riferimento alle attività formative previste per gli interventi di Smart Cities (Idee progettuali).

11. **Per i Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 esiste un limite massimo di spesa proponibile per singolo progetto? (30/03/2012)**

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale devono avere un costo massimo di 2 milioni di euro.

12. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 il contributo del MIUR è pari all'80% delle spese ammissibili. Il restante 20% può essere giustificato con il costo del personale aziendale dedicato e quello di software specifici da noi prodotti prima della presentazione del progetto? (30/03/2012)**

In coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008 articolo 2, comma 7, e con quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it), le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura; il costo del software deve essere invece rendicontato secondo il criterio della quota d'uso. Si precisa al riguardo che tutte le spese devono essere strettamente

funzionali e pertinenti alla realizzazione del progetto e, nel caso specifico, il software non deve avere precedentemente beneficiato di finanziamenti sia nazionali che comunitari.

13. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, quali sono i vincoli da tener presente per ogni singola voce di spesa? Ad esempio, cosa significa "il costo del personale docente deve essere pari al 10% del costo dell'intervento formativo"? A quale costo si riferisce il comma 2 dell'articolo 5 del predetto Avviso?** (30/03/2012)

Premesso che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e, pertanto, non sono ammissibili attività di formazione, le voci di costo di riferimento per i Progetti di Innovazione Sociale sono esclusivamente quelle previste al comma 1 dell'articolo 5 del medesimo Avviso.

14. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, del budget totale previsto per il progetto di innovazione sociale, quale percentuale può essere affidata in subcontraenza dal proponente? Il contributo del giovane, pari al 20 % del costo totale del progetto, può essere fornito dal giovane in ore uomo? E in quali altre forme?** (30/03/2012)

L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede l'affidamento a terzi di incarichi di consulenza e servizi equivalenti per lo svolgimento di attività a contenuto di ricerca I costi dovranno essere imputati alla voce di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. Il medesimo Avviso non prevede limiti con riferimento a tale voce di spesa, la cui congruità sarà presa in considerazione in sede di valutazione

Il proponente, in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008 articolo 2, comma 7, può erogare delle ore dedicate al progetto che possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura, in coerenza con quanto esplicitato dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it)

15. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale, tra i costi è ammissibile l'acquisto o la ristrutturazione di immobili strumentali alla realizzazione del Progetto? Qual è la percentuale del contributo ministeriale a valere sulle varie voci delle spese amministrabili?** (30/03/2012)

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili costi di acquisto e/o ristrutturazione di immobili. Lo stesso Avviso prevede un contributo sulla spesa ritenuta ammissibile pari all'80%.

16. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nell'ambito dei Progetti di Innovazione Sociale è in ogni caso vietata la partecipazione di aziende o altre entità? In che modo l'Avviso prevede/immagina il cofinanziamento del 20%?** (30/03/2012)

Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il cofinanziamento del 20% deve essere garantito o attraverso un apporto di risorse private oppure attraverso conferimenti in natura.

17. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, con riferimento al budget totale previsto per il Progetto di Innovazione Sociale, è possibile prevedere che la quota del 20% del costo del progetto venga finanziato attraverso la valorizzazione del lavoro svolto e/o tramite l'intervento di partner istituzionali e/o commerciali?** (05/04/2012)

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in natura.

Il predetto articolo pone come condizione l'individuazione di normali tariffe orarie in base alle quali procedere ad una equa valorizzazione delle ore lavorate. A tale proposito si deve fare riferimento, alla tariffa giornaliera prevista dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it). Eventuali partner istituzionali e/o commerciali possono partecipare attraverso l'apporto di strumentazione che cedono al proponente, il quale potrà a sua volta rendicontare attraverso la contabilizzazione della quota d'uso delle stesse, come previsto dalle stesse Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it)

18. **Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, alla fine del periodo di finanziamento le attrezzature acquistate per la realizzazione del progetto rimangono intestate al proponente? Cosa succede nel caso in cui il proponente sia una entità no-profit? (05/04/2012)**

L'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 reca disposizioni sulla determinazione e ammissibilità dei costi del progetto. In particolare, il comma 1, lettera b., del predetto articolo dispone che sono ammissibili i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Inoltre, sempre, a norma del citato comma 1, lettera b., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è ammissibile solo la quota d'uso, per il solo periodo di vigenza del progetto, relativa al progetto, purché l'utilizzo dell'attrezzatura sia ritenuto congruo e pertinente. Alla conclusione delle attività di progetto le stesse attrezzature rimangono nelle disponibilità dei soggetti proponenti per il valore residuo non ancora ammortizzato.

19. **Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 tra le spese ammissibili sono incluse le spese per la realizzazione di prototipi e/o modelli volti alla sperimentazione? Se sì in quale misura? Sono incluse le spese di fitto per la struttura ospitante le attività di ricerca? (05/04/2012)**

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Per tali attività l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non prevede limiti.

I costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Avviso.

20. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per quanto riguarda i Progetti di Innovazione Sociale, è possibile prevedere tra i costi posti di ricercatore universitario a tempo determinato? (05/04/2012)**

Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it), prevedono alla voce A.2 personale non dipendente, l'ammissibilità di spese relative a contratti di titolari di borsa di studio e titolari di assegni di ricerca, qualora sia espressamente prevista la partecipazione al progetto per lo svolgimento delle relative attività.

21. **Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, eventuali brevetti, diritti intellettuali sono da ritenersi di proprietà del soggetto che presenta richiesta di finanziamento? (05/04/2012)**

La proprietà di brevetti e/o diritti intellettuali spetterà al proponente o ai proponenti in base ad accordi reciprocamente assunti e da esplicitarsi nel progetto.

22. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non è chiaro il ruolo e la partecipazione dei soggetti esterni (ad esempio, le università); più nello specifico, i soggetti esterni possono cofinanziare parte del progetto? Se sì, lo possono fare con il costo del proprio personale così come sembra prevedere l'articolo 5, comma 1, lettera a, del medesimo Avviso? Nel caso non fosse possibile tale cofinanziamento, è ipotizzabile che l'intero cofinanziamento sia a carico dei proponenti trentenni? Oppure esistono altre forme di cofinanziamento, ad esempio contributo volontario di un'azienda coinvolta nel progetto?** (05/04/2012)

I soggetti esterni possono partecipare al cofinanziamento attraverso l'apporto di strumentazioni che vengono cedute al proponente che a sua volta renderà secondo il principio della quota d'uso come apporto in natura.

Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il cofinanziamento del 20% deve essere garantito o attraverso un apporto di risorse private oppure attraverso conferimenti in natura.

23. **Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi di avviamento dell'entità no-profit possono essere fatti rientrare tra le spese del progetto stesso?** (05/04/2012)

No, i costi di avviamento non rientrano tra le spese ammissibili.

24. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i giovani che non si costituiscono in entità no-profit possono cofinanziare il progetto con contributi in natura, ma le giornate uomo non rientranti nel contributo in natura e, quindi, da retribuire regolarmente, come vengono pagate al giovane proponente?** (05/04/2012)

Nel caso in cui i giovani proponenti non si costituiscano in entità no-profit, ma partecipino a titolo individuale, la quantificazione del loro apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 196/2008; le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4 della presente sezione), il cui costo sarà imputato alla voce "Spese del personale", in coerenza con il massimale previsto dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili. Nel caso in cui i giovani proponenti siano contrattualizzati dall'entità no-profit al quale partecipano possono essere rendicontati i costi reali sostenuti dall'entità stessa (cfr. FAQ n. 5 della presente sezione).

25. **Nell'ambito dei Progetti di Innovazione Sociale si possono coinvolgere altri volontari oltre i giovani proponenti? Per esempio, è possibile prevedere nel cofinanziamento l'apporto volontario da parte di studenti universitari che conseguirebbero crediti formativi sulla base dell'esperienza maturata? Tale apporto come andrebbe quantificato a livello economico?** (05/04/2012)

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; non sono ammissibili attività di formazione. Pertanto non sono previsti crediti formativi in relazione alla partecipazione al Progetto di Innovazione Sociale.

26. **In base all'articolo 5 dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 l'affitto della sede per lo svolgimento del progetto non è ammissibile, ma se la sede viene messa a disposizione**

**da un altro ente si può inserire come cofinanziamento? La manutenzione ordinaria (es. bollette e utenze) intestate all'ente che mette a disposizione l'immobile, è comunque inseribile tra le spese generali? Eventualmente a chi andrebbero i rimborsi di tali spese?** (05/04/2012)

Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili i costi delle sedi di progetto; tuttavia tra i costi di spese generali, nella misura max del 50% del costo di personale, sono ammissibili i costi di manutenzione ivi compresi i costi delle utenze a condizione che siano rendicontati a costi reali.

27. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 il contributo del MIUR è pari all'80% delle spese ammissibili. Il restante 20% può essere reperito attraverso la partecipazione ad altri bandi (ad es. Start up - Regione Puglia)?** (05/04/2012)

Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il cofinanziamento del 20% deve essere garantito o attraverso un apporto di risorse private oppure attraverso conferimenti in natura.

28. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nell'ambito delle spese di consulenza si possono inserire i costi per servizi di supporto all'organizzazione logistica e alla realizzazione delle sperimentazioni delle soluzioni tecnologiche (es. servizi di supporto e consulenza da parte di scuole in cui realizzare le sperimentazioni)?** (05/04/2012)

L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili (voce di costo C), prevedono l'affidamento a terzi di incarichi di consulenza e servizi equivalenti per lo svolgimento di attività a contenuto di ricerca intesa sia come ricerca in senso stretto che come attività di sviluppo sperimentale.

Non rientrano in tale voce le spese per supporto all'organizzazione logistica.

29. **Qualora il Progetto di Innovazione Sociale preveda il trasferimento al Sud di buone prassi sviluppate in altri contesti, si possono considerare come spese ammissibili i costi di trasferimento, vitto e alloggio del personale dell'ente che ha sviluppato la buona prassi per raggiungere le Regioni della Convergenza?** (05/04/2012)

Premesso che le attività devono svolgersi in area Convergenza, non sono ammissibili rimborsi spese per viaggi e missioni.

Tuttavia se il/i proponente/i intendono affidare incarichi di consulenza a terzi, queste spese sono ammissibili ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili alla voce di costo C; la congruità e la pertinenza del costo sarà presa in considerazione in sede di valutazione.

30. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile rendicontare spese sostenute per l'organizzazione di convegni e seminari di divulgazione scientifica da realizzare nelle Regioni Convergenza? I costi sostenuti per la partecipazione a convegni e seminari che si svolgono in Italia (non nelle Regioni Convergenza) o all'estero è spesa ammissibile e rendicontabile nelle spese generali? O si ipotizza tale possibilità solo per le entità no-profit?** (05/04/2012)

In base alle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili dei Progetti di Innovazione Sociale, sia per i proponenti costituiti in entità no-profit sia per i proponenti non costituiti in entità no-profit, sono ricomprese, alla voce di costo E.2, le spese sostenute per avvisi pubblici o per la preparazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento. Le spese sostenute per la partecipazione a seminari non sono ricomprese nella suddetta voce di costo ma

possono essere ricomprese come costi indiretti nelle spese generali secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili.

31. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le voci comprese nelle spese generali da rendicontare a costi reali, nel caso di soggetti non costituiti in entità no-profit, sono le stesse voci delle spese generali riferite ai progetti presentati da entità no-profit elencate a pag. 29-30 delle Linee Guida pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it)? (05/04/2012)**

Fermo restando che per i proponenti persone fisiche le spese generali sono rendicontabili a condizione che si prestino ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza (mentre le spese generali di cui alla voce D) delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili per i proponenti costituiti in entità no-profit tale condizione non sussiste) le tipologie di costo sono analoghe.

32. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le spese di pubblicazione (libri ecc.) potrebbero rientrare nella voce di costo D), Spese Generali "COSTI REALI" delle Linee Guida ? (05/04/2012)**

Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia costituito in entità no-profit può scegliere di giustificare, nel limite del 50% del costo del personale, le spese generali direttamente o indirettamente riconducibili al progetto. Le spese per l'acquisto di pubblicazioni (ad esempio libri) sono rendicontabili a condizione che siano strettamente connesse all'attività progettuale. Tale pertinenza sarà valutata dai soggetti deputati alla verifica tecnico-scientifica e al controllo della documentazione.

33. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le spese di consulenza per società che realizzeranno prototipi software da usare direttamente nel progetto rientrano nella voce di costo E)? (05/04/2012)**

I costi relativi a risultati di ricerche, a brevetti, a diritti di licenza e a software specifici (il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e funzionale all'attività di progetto) sono ricompresi nella voce di costo B.2 come specificato nelle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili.

34. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tra i costi del personale, possono rientrare anche i costi dei soci di un'entità no-profit? (05/04/2012)**

Nelle Linee Guida alla Sezione IV viene specificato che la voce di costo A) comprende solo le spese per il personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di idee tecnologicamente innovative, nonché altro personale ausiliario adibito all'attività scientifica prevista dal progetto, che risulti, in rapporto col soggetto attuatore, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore subordinato.

35. **In riferimento all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, qualora un progetto di innovazione sociale producesse degli utili, questi ultimi, non potendo essere ridistribuiti agli associati, possono essere destinati al miglioramento ulteriore del progetto stesso (ad es. implementazione di nuovo personale, acquisto di nuovi impianti, fornitura di nuove consulenze, ecc.)? (05/04/2012)**

Tutti gli utili e/o ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto devono essere portati in detrazione alle spese sostenute per il progetto stesso.

36. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono considerati come soggetti ammissibili società di persone, ovvero società di capitali, ovvero cooperative? In caso affermativo, è necessario creare una gestione contabile "separata" destinata alle attività del progetto che, ai sensi del medesimo Avviso, devono essere "no profit"? (05/04/2012)**

Fermo restando che i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 possono costituirsi in entità che dovrà essere obbligatoriamente no-profit, si ricorda che ai sensi della regolamentazione comunitaria è necessaria che la stessa entità si doti di una gestione contabile "separata" di progetto.

37. **Per quel che concerne i Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il conferimento in natura può prevedere l'utilizzo di beni immobili? In che modo si valuta l'immobile tra i costi ammissibili? (13/04/2012)**

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili costi di affitto, acquisto e/o ristrutturazione di immobili. Sempre ai sensi del richiamato Avviso i conferimenti in natura possono riguardare esclusivamente le spese per il personale (ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti) e/o l'acquisto di strumenti e attrezzature.

38. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è necessario indicare già nella proposta di progetto i soggetti in subcontraenza? Tali soggetti devono essere collocati nelle aree della Convergenza come anche l'attività oggetto della subcontraenza? (13/04/2012)**

L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede esclusivamente l'affidamento a terzi di incarichi di consulenza e servizi equivalenti per lo svolgimento di attività a contenuto di ricerca, per i quali la congruità e pertinenza del relativo costo sarà preso in considerazione in sede di valutazione. I predetti soggetti devono essere indicati nel Progetto di Innovazione Sociale.

Tutte le attività, come esplicitato dall'articolo 8, comma 6, del medesimo Avviso devono essere realizzate in area Convergenza, pertanto i soggetti che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, indipendentemente dalla localizzazione della propria sede, dovranno svolgere le attività di competenza nelle Regioni di riferimento del progetto, e dovranno essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto stesso. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche.

39. **In base all'articolo 8 dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, per la copertura finanziaria del restante 20% del costo totale della progetto, si deve fornire garanzia/fideiussione? E' possibile considerare un reinvestimento dei ricavi del primo periodo di gestione? (13/04/2012)**

Il 20% a carico del soggetto proponente non è soggetto a presentazione di garanzia fidejussoria. Nel caso in cui il progetto fosse generatore di entrate i relativi ricavi futuri dovranno essere decurtati dal totale delle spese ammissibili.

40. **Nel caso in cui il proponente si impegni a tempo pieno al progetto, è possibile considerare il suo "contributo in natura" sia come parte del cofinanziamento (il 20% del totale dei costi ammissibili), sia come finanziamento (e quindi come compenso per l'attuatore)? (13/04/2012)**

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in

natura. Come previsto nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it) possono ritenersi ammissibili i costi relativi al lavoro volontario, **non retribuito**, inquadrandosi come apporto in natura, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, ai sensi dell'art. 56 Reg(CE) 1083/06 come modificato dal Reg (CE) 284/09 e previsto dal DPR 196/08.

41. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i partecipanti non siano costituiti in entità no-profit, quale tra i soggetti proponenti deve essere individuato come committente dei servizi di consulenza?(13/04/2012)**

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i partecipanti non siano costituiti in entità no-profit, il soggetto individuato quale committente dei servizi di consulenza deve essere scelto tra uno dei soggetti proponenti, in base alle previsioni progettuali.

42. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i partecipanti non siano costituiti in entità no-profit, le Linee Guida prevedono la possibilità (Sezione III, comma C) di sostenere e rendicontare costi per servizi di consulenza. In questo caso, il committente della consulenza può essere semplicemente una delle persone fisiche proponenti? (13/04/2012)**

Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, secondo quanto disposto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti o comunque in capo al proponente e, pertanto, ne consegue che i contratti devono essere commissionati dal proponente stesso.

43. **Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso di partecipanti non costituiti in entità no-profit, oltre all'apporto di contributi in natura, in quali casi è possibile prevedere tra i costi del personale le spese per lavoratori dipendenti e parasubordinati? È sufficiente che tra i proponenti ci sia una persona dotata di Partita Iva, come sembrerebbe dalla nota 5 a pag. 13 delle Linee Guida? (13/04/2012)**

Fermo restando che il costo del personale dipendente e/o parasubordinato è ammissibile alle condizioni previste dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, che esplicita alla Sezione IV le modalità di calcolo del costo orario e la relativa documentazione di spesa, si precisa che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti dal proponente che, come riportato in nota alla pagina 13 della medesime Linee Guida, dovrà essere titolare di partita IVA.

44. **Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso di proponenti non costituiti in entità no-profit, se la proposta di progetto prevede un apporto con contributo in natura superiore rispetto alla quota di co-finanziamento (20%), come può essere gestita la quota di finanziamento eccedente? Rimane come fondo a disposizione della compagine proponente? (13/04/2012)**

Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevedono il riconoscimento dei contributi in natura fino ad un massimo del 40% delle spese ritenute ammissibili in sede di verifica finale. Il proponente riceverà un rimborso pari all'80% della spesa complessivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in base alle verifiche effettuate dai soggetti deputati al controllo.

45. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui, a progetto approvato, i giovani si costituissero in associazione e che per la realizzazione del progetto la stessa associazione avviasse una collaborazione con una impresa profit per le attività di ricerca e sperimentazione, i costi del personale impiegato da**

**quest'ultima a supporto del progetto, possono essere portati a rendiconto come cofinanziamento? (13/04/2012)**

Come specificato nelle Linee Guida sono ammissibili le spese riferibili al progetto e che quindi devono essere in capo al proponente dello stesso. Non possono rendicontarsi costi sostenuti da altri soggetti che intervengono nel progetto a qualsiasi titolo, a meno dei contributi in natura per strumenti e attrezzature.

Tuttavia eventuali collaborazioni con terzi sono ammissibili nella voce "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti".

- 46. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tra i costi del personale possono risultare gli stipendi dei dipendenti delle aziende partner che hanno collaborato alla realizzazione del progetto? (13/04/2012)**

Come specificato nelle Linee Guida sono ammissibili le spese riferibili al progetto e che, quindi, devono essere in capo al proponente dello stesso. Non possono rendicontarsi costi sostenuti da altri soggetti che intervengono nel progetto a qualsiasi titolo, a meno dei contributi in natura per strumenti e attrezzature.

Tuttavia eventuali collaborazioni con terzi sono ammissibili nella voce "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti".

- 47. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, se non sono ammessi costi di affitto della sede di lavoro, gli eventuali materiali, prototipi realizzati, attrezzature, materiali, etc., devono essere disposti nell'abitazione di residenza del soggetto proponente? (20/04/2012)**

Il soggetto proponente deve individuare una sede operativa presso la quale realizzare il progetto, che dovrà essere localizzata in una delle Regioni di interesse dell'Avviso. Tale elemento è fondamentale per rilevare la corretta localizzazione dei costi e la conseguente ammissibilità della spesa. Fermo restando che i costi di affitto non sono ammissibili (*cf. FAQ n. 12 della presente sezione*), per quanto riguarda i materiali, le attrezzature e gli eventuali prototipi, gli stessi dovranno risultare presso la sede che il proponente avrà indicato come sede operativa.

- 48. Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo, tra i costi ritenuti ammissibili sono compresi anche quelli relativi al leasing per autovetture? (20/04/2012)**

In base alle previsioni delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, alla Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature - B.3. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature, è possibile rendicontare la spesa per il noleggio e per la locazione finanziaria (leasing) riferito esclusivamente agli strumenti e alle attrezzature, nel rispetto delle modalità indicate e alle condizioni previste ai sensi dell'articolo 8 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196. Non sono pertanto riconosciuti i costi per l'acquisizione di mezzi di trasporto, neanche attraverso lo strumento della locazione finanziaria.

- 49. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il contributo in natura sotto forma di prestazioni volontarie non retribuite si calcola sommando "pro-capite" per i 3 anni della durata del progetto? (20/04/2012)**

In base alle previsioni delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Sezione III, per i Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 presentati da giovani in possesso dei requisiti di cui al medesimo Avviso e non costituiti in

entità no-profit sono ammessi contributi in natura fino ad un massimo pari al 40% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile dai soggetti deputati al controllo con riferimento al costo complessivo del progetto. Tale quota, pertanto, viene calcolata sommando i contributi in natura dei singoli proponenti per tutta la durata del progetto.

50. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui un bene venga fornito in comodato d'uso gratuito per il proponente, il suo valore commerciale (nella dovuta quota d'uso) può essere considerato come quota di apporto?** (20/04/2012)

In base alle previsioni delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Sezione II - Voce di Costo la proprietà del bene deve essere ceduta al proponente che ne rendiconta il costo in base alla quota d'uso. Il valore commerciale di un bene fornito in comodato d'uso non è ammissibile.

51. **Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso di un Progetto di Innovazione Sociale presentato da soggetti non costituiti in entità no-profit, titolari di assegno di ricerca, esistono delle limitazioni sull'impegno lavorativo in termini di ore/giornate dedicate al progetto?** (20/04/2012)

Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, prevedono alla voce A le modalità e i documenti per il riconoscimento dell'apporto lavorativo dei singoli proponenti, è bene ribadire, quanto già previsto dalle suddette Linee Guida, che in caso di un apporto lavorativo a tempo parziale questo va quantificato al netto del tempo dedicato ad altra attività che va comunque dichiarata e dimostrata.

52. **In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale sono ammissibili i costi relativi alla promozione e commercializzazione della tecnologia/prodotto sviluppata?** (20/04/2012)

La voce E.2 delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Asse III, comprende i costi per le spese sostenute per avvisi pubblici o per la preparazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento, nonché i costi relativi alla divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento (Ce) 1828/2006 Sez. 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. Non sono previsti costi per la commercializzazione della tecnologia/prodotti sviluppati nell'ambito del progetto.

53. **Se il soggetto proponente si impegna a dismettere le attrezzature e strumentazioni acquistate per scopi di progetto, alla fine della fase progettuale stessa si può intendere il ciclo di vita dei materiali pari alla durata del progetto stesso (in quanto dismessi) e, quindi, può ritenersi rimborsabile l'intero costo degli stessi?** (20/04/2012)

Sono rendicontabili ai fini del progetto di innovazione sociale unicamente i costi determinati in base alla quota d'uso che presuppongono l'applicazione dell'aliquota di ammortamento ordinaria sul costo di acquisto del bene.

54. **Le attività di consulenza commissionate dal soggetto proponente a soggetti terzi per ricerca/realizzazione nell'ambito del progetto devono essere svolte obbligatoriamente nella sede di lavoro del soggetto proponente (locali propri), oppure possono essere svolte nelle sedi operative dei soggetti terzi, che possono essere anche presenti in regioni diverse da quelle dell'Area Convergenza? Ad esempio, se il soggetto proponente vuole avvalersi della consulenza di un professionista con sede operativa nel Nord Italia, questi potrà apportare il suo contributo anche dalla propria sede oppure dovrà**

**necessariamente svolgere le attività di consulenza nella sede del proponente? (20/04/2012)**

Tutte le attività, come previsto dall'articolo 8, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 devono essere realizzate in area Convergenza, pertanto i soggetti che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, indipendentemente dalla localizzazione della propria sede, dovranno svolgere le attività di competenza presso la sede operativa del proponente localizzata nelle Regioni di riferimento del progetto.

Si ricorda che le predette attività dovranno essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto stesso. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche.

**55. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 per i Progetti di Innovazione Sociale, nel caso di proponenti non costituiti in entità no-profit, l'IVA può essere riconosciuta come costo ammissibile? (20/04/2012)**

Si, ma solo nel caso in cui per il proponente l'IVA rappresenti un costo effettivamente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile. Si precisa che le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili al punto 6 dei criteri per la valutazione di ammissibilità delle spese - *Criterio di ammissibilità dell'IVA (solo per i soggetti titolari di partita IVA)* - richiamano il contenuto di cui all'articolo 7 del DPR 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006", secondo il quale:

1. *L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.*
2. *Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1."*

**56. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui una entità no profit, in un progetto di Social Innovation, acquisti un prototipo software specifico da utilizzare nel progetto, il costo del software ammissibile è il suo costo totale o solo la quota d'uso calcolata con la formula presente nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili? (20/04/2012)**

In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it) il costo del software deve essere rendicontato secondo il criterio della quota d'uso. Si precisa al riguardo che il software non deve avere precedentemente beneficiato di finanziamenti sia nazionali che comunitari.

**57. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'incasso dell'anticipo del 50% del contributo di cui al comma 9 del medesimo articolo, deve essere assistito da fidejussione? Se sì, con quali modalità? (20/04/2012)**

Le modalità di erogazione del contributo saranno definite successivamente nel disciplinare del progetto finanziato.

**58. Con riferimento al documento Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, l'80% di finanziamento è riferito all'ammontare complessivo dei costi di progetto (comprensivi dei contributi in natura ammissibili) o i contributi in natura vanno calcolati sull'80% dei costi e spese ammissibili? (20/04/2012)**

Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, per i Progetti di Innovazione Sociale considera ammissibili i "contributi in natura" nella misura massima del 40% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di verifica finale. Il proponente riceverà un rimborso pari all'80% della spesa complessivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in base alle verifiche effettuate dai soggetti deputati al controllo.

59. **Al fine della presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale, la sede di lavoro per la realizzazione del progetto deve essere messa a disposizione dal soggetto proponente secondo le proprie disponibilità (propri locali), oppure tale sede può essere oggetto di rimborso e inserita in qualche misura nelle voci di costo ammissibile? (20/04/2012)**

Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili i costi espressamente indicati all'articolo 5 del medesimo Avviso. Tra i predetti costi non rientrano quelli relativi alla sede/sedi di progetto (in particolare spese di affitto, acquisto e/o ristrutturazione di immobili), che dovranno pertanto essere in disponibilità del proponente. Tuttavia, si ricorda che, tra i costi di spese generali, nella misura max del 50% del costo di personale, sono ammissibili i costi di manutenzione ivi compresi i costi delle utenze a condizione che siano rendicontati a costi reali (cfr. FAQ n. 3, n. 26 e n. 37 della presente sezione).

60. **Nell'ambito della realizzazione di un Progetto di Innovazione Sociale, il soggetto proponente deve essere necessariamente titolare di partita Iva per avvalersi di consulenze/prestazioni di professionisti? In caso affermativo, se il soggetto proponente non sia titolare di partita Iva alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, è sufficiente una dichiarazione di intenti ad aprire una partita Iva nel caso di riconoscimento del cofinanziamento per lo stesso? (20/04/2012)**

Per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da giovani non costituiti in entità no-profit, l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili non richiedono obbligatoriamente l'apertura della partita IVA in capo al proponente al fine di consentire l'acquisizione di servizi di consulenza e servizi equivalenti.

61. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, in riferimento alle "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili" SEZIONE III "contributi in natura" il MIUR considera ammissibile il contributo in natura in prestazioni volontarie, nella misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile. Considerando che la percentuale necessaria per il cofinanziamento è del 20% della spesa ritenuta ammissibile, il restante 20% di prestazione volontaria, della spesa ammissibile, può essere considerato come lavoro retribuito? In caso contrario il proponente può effettuare un lavoro retribuito per il progetto o deve effettuare esclusivamente lavoro non retribuito? (26/04/2012)**

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti, non costituiti in entità no-profit, possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura. Come previsto nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili i contributi in natura sono ammissibili nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, ai sensi dell'articolo 56 Reg(CE) 1083/06 come modificato dal Reg (CE) 284/09 e previsto dal DPR 196/08. Il proponente riceverà un rimborso pari all'80% della spesa complessivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in base alle verifiche effettuate dai soggetti deputati al controllo.

Nel caso in cui i giovani proponenti siano contrattualizzati dall'entità no-profit alla quale partecipano, possono essere rendicontati i costi reali sostenuti dall'entità stessa (cfr. FAQ n. 5 della presente sezione).

62. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile variare il piano finanziario del progetto e/o modificarne la durata? Se sì, in che percentuale? (26/04/2012)**

Se ritenuto necessario, è possibile modificare in corso di attuazione il progetto presentato e approvato nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sia in termini finanziari che di durata, previa autorizzazione del MIUR. Resta fermo che i progetti dovranno concludersi improrogabilmente entro il 30 maggio 2015. Le modalità per introdurre ogni tipologia di variazione saranno dettagliate successivamente nell'atto disciplinare del progetto ammesso al cofinanziato.

63. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 nel caso di coinvolgimento di singoli consulenti è necessario allegare al Progetto di Innovazione Sociale una lettera di intenti da parte dei predetti consulenti? Esiste un modello di lettera di intenti da poter utilizzare? (26/04/2012)**

L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la possibilità di affidare a terzi incarichi di consulenza e servizi equivalenti per lo svolgimento di attività a contenuto di ricerca, per i quali la congruità e pertinenza del relativo costo sarà preso in considerazione in sede di valutazione (*cf. FAQ n. 38 della presente sezione*). In sede di presentazione della domanda non è obbligatorio allegare una lettera di intenti da parte degli stessi soggetti consulenti. Resta fermo che in fase di affidamento degli incarichi dovranno essere rispettate le disposizioni previste nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.

64. **In caso di approvazione di un Progetto di Innovazione Sociale è necessario stipulare una polizza fideiussoria per riscuotere il 50% di anticipo del cofinanziamento concesso di cui all'articolo 8, comma 9, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 o anche in una qualunque fase del progetto? (26/04/2012)**

Si ricorda che le modalità di erogazione del contributo saranno definite successivamente nel disciplinare del progetto finanziato (*cf. FAQ n. 57 della presente sezione*), che comunque non prevederanno la stipula di polizza fideiussoria.

65. **Con riferimento alla FAQ n. 13 della sezione "Caratteristiche dei progetti", in cui viene specificato che "il soggetto proponente deve garantire la realizzazione del progetto nella sua globalità attraverso il proprio apporto professionale" e che "non sono ammissibili costi amministrativi o di gestione dei progetti" deve intendersi che il giovane soggetto proponente dovrebbe curare l'aspetto amministrativo, fiscale, contabile, informatico, gestionale, legale, tecnico e promozionale del progetto oppure può avvalersi delle competenze di una società di servizi? Nel caso in cui sia consentito il ricorso ad una società di servizi, quest'ultima in quale voce di costo rientra? (26/04/2012)**

Al fine della presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili solo i costi di cui all'articolo 5 del medesimo Avviso. In particolare, ai sensi della lettera c., del richiamato articolo 5, solo per l'attività di ricerca il soggetto proponente potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, i cui costi dovranno essere rendicontati alla voce "costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti" (*cf. FAQ n. 13 della sezione Caratteristiche dei progetti*).

Pertanto, qualora il giovane proponente avesse bisogno di far ricorso ad una società di servizi per la gestione dei profili amministrativi e di gestione del progetto i relativi costi dovranno essere sostenuti dallo stesso in quanto non ammissibili ai sensi del richiamato Avviso.

Per quanto riguarda l'attività di promozione del progetto, si ricorda che, come indicato nelle Linee Guida per la Determinazione delle spese ammissibili dei Progetti di Innovazione Sociale, sono ricomprese alla voce di costo E.2 le spese sostenute per avvisi pubblici o per la preparazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento. Le spese sostenute per la partecipazione a seminari non sono ricomprese nella suddetta voce di costo ma possono essere ricomprese come costi indiretti nelle spese generali secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Determinazione delle spese ammissibili (*cfr. FAQ n. 30 della presente sezione*).

**66. Per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da giovani proponenti non costituiti in entità no-profit le spese di personale possono essere interamente contribuiti in natura? (26/04/2012)**

Si, ma nel rispetto della quota massima del 40% prevista per il complesso dei contributi in natura dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili. Si ricorda che nel caso in cui un i giovani proponenti presentano un Progetto di Innovazione Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, a titolo individuale e, quindi, non costituendo una entità no-profit, la quantificazione del proprio apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008; le ore dedicate al progetto da parte del giovane proponente possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura (*cfr. FAQ n. 4, n. 5 e n. 40 della presente sezione*).

**67. Un giovane che non intende costituire una entità no-profit vuole presentare un Progetto di Innovazione Sociale ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. Nel caso in cui volesse lavorare a tempo pieno sull'attività progettuale, cofinanziando il 20% del progetto con capitale proprio (e, quindi, non intende usufruire di riconoscimento del contributo in natura), a quale voce di spesa potrà essere ricondotta la sua retribuzione? Quale forma di contributo lavorativo sarà possibile attivare per essere retribuito? (26/04/2012)**

Nel caso in cui un giovane proponente presenta un Progetto di Innovazione Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, a titolo individuale e, quindi, non costituendo una entità no-profit, la quantificazione del proprio apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008; le ore dedicate al progetto da parte del giovane proponente devono essere contabilizzate come semplice apporto in natura (*cfr. FAQ n. 4, n. 5, n. 40 e n. 66 della presente sezione*).

**68. Se un Progetto di Innovazione Sociale di cui all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è presentato da due persone fisiche, l'affidamento di consulenze a soggetti terzi prevede l'obbligo di aprire la partita IVA? (26/04/2012)**

Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da giovani non costituiti in entità no-profit non è richiesta l'obbligatoria apertura della partita IVA da parte dei proponenti al fine di consentire l'acquisizione di servizi di consulenza e servizi equivalenti (*cfr. FAQ n. 60 della presente sezione*).

**69. Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili per i Progetti di Innovazione Sociale, per il soggetto proponente persona fisica che non si costituirà in entità no-profit prevedono l'obbligo di aprire la partita IVA nel caso in cui dovrà avvalersi di collaborazioni a progetto o altro personale a tempo determinato. Questo significa che se la proposta è presentata da più persone fisiche tutte sono tenute a rispettare il predetto obbligo? (26/04/2012)**

L'obbligo di possedere una posizione IVA nasce solo per i soggetti proponenti che intendono avvalersi di collaborazioni a progetto o altro personale a tempo determinato.

70. **Nel caso di approvazione di un Progetto di Innovazione Sociale, i giovani che non intendono costituirsi in associazione come faranno a gestire il contributo? Ad esempio come potranno dare incarico a fornitori esterni e/o coinvolgere collaboratori o relazionarsi al Ministero senza che ci sia un soggetto giuridico che li rappresenti e che funga da interfaccia? Ha senso che il tutto passi per una singola persona fisica?** (26/04/2012)

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i giovani proponenti non siano costituiti in entità no-profit, individualmente, in base alle previsioni progettuali e alle attività di competenza, procederanno al conferimento di incarichi a fornitori e/o consulenti. Le relazioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca saranno a cura del Responsabile dei Rapporti istruttori, indicato dai proponenti in sede di compilazione della domanda sul sistema SIRIO.

71. **In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i soggetti attuatori (giovani neolaureati di età inferiore ai 30 anni) non siano costituiti in entità no-profit, ma siano impegnati - eventualmente a tempo pieno - nelle attività di progetto, possono percepire stipendio dal cofinanziamento dell'80% e rendicontarlo tra le spese ammissibili?** (26/04/2012)

Nel caso in cui i giovani proponenti non si costituiscano in entità no-profit, ma partecipino a titolo individuale, la quantificazione del loro apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008. Come riportato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4, n. 5, n. 40, n. 66 e n. 67 della presente sezione).

72. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è considerata una spesa ammissibile quella sostenuta per creare un'impresa che nasca al termine della fase progettuale prevista? Ad esempio nel caso in cui un gruppo di giovani porti avanti un Progetto di Innovazione Sociale e al termine del progetto decida di creare un'impresa, è possibile sfruttare parte del finanziamento per la creazione della stessa (intesa come forma di sostenibilità del progetto)?** (26/04/2012)

No, i costi di creazione di un'impresa a conclusione del progetto non rientrano tra le spese ammissibili.

73. **Nell'ambito dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (Progetti di Innovazione Sociale), ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 196/2008 sono ammessi come contributo in natura la fornitura di terreni e immobili, come specificato nella SEZIONE III delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili. In tal caso l'immobile o il terreno è da considerarsi come strumentazione/attrezzatura?** (26/04/2012)

Premesso che sia i terreni che gli immobili non figurano tra i costi ammissibili, essi comunque anche nel rispetto della normativa nazionale non sono classificabili come strumentazione o attrezzatura, pertanto il relativo costo non è ammissibile.

74. **Nella FAQ n. 10 della presente sezione viene indicato che le spese di trasporto non sono ammissibili. All'interno delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, queste, invece, vengono indicate tra le spese generali ammissibili. Qual è l'interpretazione corretta?** (26/04/2012)

La FAQ n. 10 della presente sezione è inerente la voce di spesa C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti secondo la quale, come indicato nelle linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, *"non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi emissioni, benefits, etc.."*.

Le spese *"per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione"* sono ricomprese ed imputabili nella voce di spesa D) Spese generali nel caso in cui i proponenti siano costituiti in entità no-profit.

75. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e da quanto riportato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, paragrafo "Quando è possibile riconoscere il 'Contributo in Natura", lettera a), gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università che manifestassero preventivamente l'interesse a sostenere il Progetto di Innovazione Sociale possono partecipare al cofinanziamento del progetto attraverso le attività di ricerca e/o professionali dei propri ricercatori e/o tecnologi? Se sì, basta una convenzione ad hoc dichiarata nella manifestazione di interesse e siglata a progetto approvato tra il gruppo proponente e l'ente da cui emerge la valutazione dell'apporto?** (26/04/2012)

Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, al paragrafo *"Quando è possibile riconoscere il 'Contributo in Natura", lettera a)*, riportano le condizioni generali in base alle quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 196/2008, sono riconosciuti i contributi in natura. Nei successivi punti della Sezione III, sono indicate le condizioni specificatamente previste dal MIUR per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da giovani non costituiti in entità no-profit. In base a tali disposizioni sono riconosciuti come contributi in natura esclusivamente i costi relativi al lavoro volontario dei soggetti proponenti e il costo di attrezzature cedute da soggetti terzi ai proponenti, valorizzate applicando il criterio della quota d'uso. Non sono ammissibili contributi in natura per attività realizzata da soggetti terzi.

76. **Alla voce E.2 delle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili - Asse III, quando nell'elenco della documentazione necessaria a giustificare il costo si parla di "tre preventivi a dimostrazione del coinvolgimento di almeno tre soggetti nella richiesta del servizio", è da intendere nel senso che tale presentazione deve essere fatta prima della scadenza dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, o durante lo svolgimento del progetto, quindi una volta approvato?** (26/04/2012)

Con riferimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, definiti dal Reg CE 1828/2006, solo in fase di rendicontazione il soggetto proponente dovrà presentare tutta la documentazione utile alla giustificazione delle predette spese secondo le modalità riportate alla voce E.2 delle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili - Asse III. Pertanto il soggetto proponente in tale sede dovrà presentare, tra la documentazione amministrativa contabile necessaria a giustificare il costo di progetto, tre preventivi a dimostrazione del coinvolgimento di almeno tre soggetti nella richiesta del servizio.

77. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le spese per il noleggio di attrezzature e macchinari sono ammissibili ed alternative a quelle di acquisto?** (26/04/2012)

Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevede per le attrezzature e le strumentazioni il riconoscimento alla voce B3 "Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature". Si precisa che per la voce Costi degli strumenti e attrezzature non è ammissibile il costo di acquisto, ma la valorizzazione della quota d'uso.

- 78. In relazione a Progetti di Innovazione Sociale riferibili all'ambito smart mobility e last mile logistic, dato il principio generale di non agevolabilità dei mezzi di trasporto, sono ammissibili i costi di noleggio di veicoli attrezzati per le attività di analisi ed indagine? Esiste un limite al numero dei veicoli da utilizzare per la sperimentazione? (26/04/2012)**

Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevedono "*Non sono ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.*" Pertanto il noleggio delle attrezzature è ammissibile solo se rispetta tale criterio generale, la cui sussistenza sarà accertata in sede di verifica delle rendicontazioni da parte dei soggetti deputati al controllo.

- 79. Con riferimento ai Costi per strumentazioni e attrezzature, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il principio di calcolo della "quota d'uso" si applica anche ai beni di valore inferiore ad € 516,46 ? (26/04/2012)**

Si, la regola si applica a tutti i beni anche a quelli ad ammortamento annuale, le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevedono "*Nel caso di apparecchiature o parti di esse che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (inferiore alla durata del progetto), queste, previa attestazione del Responsabile di Progetto, potranno essere rendicontate interamente nel periodo, fermo restando che, ove il MIUR non dovesse riconoscere le summenzionate caratteristiche di elevata deperibilità legata all'uso nel progetto, il costo ammissibile verrà calcolato secondo il metodo ordinario.*"

- 80. In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi di coordinamento del progetto di ricerca da affidare ad un consulente esperto vanno imputati nella voce "C" costi di consulenza o nella voce "D" spese generali? (26/04/2012)**

In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le attività di direzione e coordinamento sono attività che per propria natura non possono essere delegate all'esterno, in quanto sono attività proprie del soggetto gestore dell'attività finanziata. Pertanto non sono ammissibili costi di coordinamento affidati a soggetti esterni.

- 81. In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi per le attività di rendicontazione del progetto di ricerca da affidare ad un consulente esperto, vanno imputati nella voce "C" costi di consulenza o nella voce "D" spese generali? (26/04/2012)**

In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili costi per attività di rendicontazione.

- 82. In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi di manodopera per l'installazione di un prototipo su un edificio, fatturati al proponente, vanno inseriti nella voce di costo "E1" Materiali e forniture? (26/04/2012)**

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, i costi di installazione possono essere rendicontati all'interno della voce "spese generali".

83. **In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, considerato che si può coprire con il contributo in natura una percentuale pari al 40% del costo complessivo del progetto - eccedendo quindi del 20% il cofinanziamento da parte degli attuatori - il suddetto 20% eccedente la quota di cofinanziamento come può essere utilizzato? Viene comunque erogato l'80% dal MIUR, pur avendo contribuito in natura per il 40% delle spese sostenute? (26/04/2012)**

Secondo quanto previsto dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile rendicontare fino al 40% gli apporti in natura; si conferma che a fronte del totale di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile, il MIUR erogherà la quota di contributo spettante pari all'80%.

84. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i proponenti possono costituirsi in no-profit e rendicontare il loro lavoro non retribuito come contributo in natura? In caso di costituzione di una entità no-profit è possibile rendicontare lavoro non retribuito come contributo in natura? Se ciò non fosse possibile, questo vorrebbe dire che in caso di entità no-profit il cofinanziamento del 20% deve necessariamente provenire dal contributo economico reale dell'entità no-profit? (26/04/2012)**

Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il contributo in natura è ammesso nei soli casi in cui il proponente non si costituisca come entità no-profit. Pertanto, in caso di progetti realizzati da entità no-profit, esistenti o da costituire all'atto della presentazione della domanda, la quota di cofinanziamento pari al 20% del costo effettivamente sostenuto e giudicato ammissibile dovrà essere coperto con risorse proprie dello stesso proponente.

85. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i proponenti non si costituiscano in entità no-profit, possono contribuire con il loro lavoro in natura per spese di personale al massimo del 40% del progetto, mentre il restante 60% sono costi reali effettivamente sostenuti per il progetto. Il finanziamento sarà pari all'80% dei costi di progetto, che quindi andrà a coprire interamente i costi reali sostenuti (60% costi progetto). Ma del finanziamento ricevuto ne rimarrà una quota (20% del costo del progetto) che è riconducibile al contributo in natura quindi non a coprire costi reali sostenuti. Questo 20% sarà a disposizione dei proponenti quale sorta di rimborso del lavoro effettuato nell'ambito del progetto? (26/04/2012)**

Fermo restando che il contributo in natura è ammesso nei soli casi in cui il proponente non si costituisca come entità no-profit, la parte di tale contributo eccedente la quota di cofinanziamento privato viene erogata a titolo di rimborso della quota di contributo in natura da parte del soggetto proponente.

86. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, se per testare il modello tecnologico realizzato c'è bisogno di una sperimentazione su più utenti con caratteristiche differenti e il conseguente utilizzo di più prototipi, l'acquisto/noleggio delle attrezzature funzionali alla "costruzione" dei prototipi è ritenuto un costo ammissibile? (26/04/2012)**

Come riportato nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, è ammesso il costo di strumentazioni e attrezzature, da valorizzare in base al criterio della quota d'uso; è ammissibile altresì il costo di noleggio e locazione finanziaria (leasing) delle stesse. Si precisa che le attrezzature dovranno risultare strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, pertanto la pertinenza e congruità del relativo costo, così come la finalità, nel caso specifico connessa alla costruzione di prototipi, sarà preso in considerazione in sede di valutazione delle proposte.

87. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le spese per la costituenda associazione (es. marche da bollo) possono essere giustificate tra le spese generali? (26/04/2012)**

Sono ammissibili alle spese generali le sole voci di costo previste nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili. Nel rispetto delle finalità dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono pertanto ammissibili spese sostenute per l'eventuale costituzione dell'entità no-profit.

88. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 Marzo 2012, eventuali utili e /o ricavi da dove vengono detratti? Possono essere utilizzati per pagare la quota di cofinanziamento del 20% o verranno detratti dall'80% di cofinanziamento del MIUR? (26/04/2012)**

Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 Marzo 2012, gli eventuali utili/ricavi vanno detratti dal totale della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile.

89. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi da sostenere per consulenze che dovranno essere prestate da una Università, costituiscono costo ammissibile? In caso affermativo, vanno inquadrati nell'ambito della voce di costo C) Consulenze? (26/04/2012)**

Le attività di consulenza sono ammissibili alla voce C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.

90. **In merito all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per quanto riguarda i Progetti di Innovazione Sociale, le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it), prevedono alla voce A.2 l'ammissibilità di spese relative a contratti di titolari di borsa di studio e titolari di assegni di ricerca. A questo proposito come può figurare nel progetto l'Università che eroga l'assegno di ricerca o la borsa di studio? E' di qualche rilievo che l'Università in questione abbia sede in una delle Regioni della Convergenza? E' possibile che partecipi al 20% di co-finanziamento del progetto ad esempio con la valorizzazione delle giornate/uomo impiegate dal responsabile della ricerca a cui l'assegno o la borsa fanno riferimento? (26/04/2012)**

Premesso che sono ammissibili solo le spese sostenute o comunque riferibili (nel caso di apporti in natura) al proponente, nel caso in questione l'Università può partecipare al 20% di cofinanziamento esclusivamente cedendo la proprietà delle attrezzature/strumentazioni al proponente stesso che ne renderà la relativa quota d'uso sul progetto finanziato.

91. **In merito all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per quanto riguarda i Progetti di Innovazione Sociale, le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it), prevedono alla voce E.1 l'ammissibilità di spese relative all'acquisto di materiali e forniture di strumentazione. E' possibile far rientrare**

**in questa categoria anche le forniture di servizi quali, ad esempio, un servizio di gestione server e apparati di rete che comprendesse sia canone di affitto del server e della connettività internet ma anche il servizio di gestione sistemistica? In caso contrario a quale categoria è riconducibile questo tipo di costi, cioè la fornitura di servizi? (26/04/2012)**

Tenendo conto che le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili non prevedono una voce di costo specifica per servizi di tipo infotelematici, tali spese possono essere rendicontate alla voce D) Spese generali.

92. **Con riferimento all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui uno dei proponenti, giovani non costituiti in entità no-profit, sia già titolare di partita IVA e l'altro no, quest'ultima può essere considerata una spesa ammissibile? Inoltre, nel caso in cui i due soggetti proponenti si avvalessero solo di consulenze esterne, non essendo obbligati ad avere una partita IVA, possono rientrare nel caso in cui l'IVA è una spesa ammissibile? Se in questo caso l'IVA è considerata recuperabile, come va divisa tra i due diversi soggetti? Rimane a carico dell'unico possessore di Partita IVA o obbliga anche il secondo ad aprirne una? (26/04/2012)**

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per la determinazione delle spesa ammissibile "6) Criterio di ammissibilità dell'IVA4 (solo per i soggetti titolari di partita IVA), l'IVA è riconoscibile come costo solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente. Pertanto tale costo sarà riconosciuto esclusivamente per quei proponenti che non hanno aperto la partita IVA e per la sola quota di propria competenza, ne consegue che il contratto sarà stipulato con uno solo dei proponenti.

93. **In riferimento alla FAQ n. 40 della presente sezione, è possibile che i proponenti siano al tempo stesso dipendenti della entità no-profit e cofinanziatori del progetto? (26/04/2012)**

Nel caso specifico sarà l'entità no profit a rivestire il ruolo di proponente e pertanto è l'entità in quanto tale a garantire il cofinanziamento del progetto. Si precisa che i contributi in natura sono ammissibili solo nel caso di proponenti non costituiti in entità no-profit.

94. **Con riferimento alle FAQ n. 38 e n. 54 della presente sezione, sono da considerarsi ammissibili i costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti riferiti all'utilizzo delle attrezzature ubicate in una sede diversa dalla sede operativa del progetto? (26/04/2012)**

Ad integrazione delle FAQ n. 38 e n. 54 della presente sezione, si specifica che, nel caso in cui la consulenza comportasse anche l'utilizzo delle attrezzature, le attività possono svolgersi nel luogo dove le stesse sono ubicate, fermo restando che i risultati delle attività devono essere trasferiti integralmente presso la sede del proponente e che il contratto tra le parti individui esattamente anche le attrezzature necessarie ad espletare l'attività.

95. **Con riferimento alla FAQ n. 28 dei "Costi ammissibili" qual è la differenza tra attività di "ricerca in senso stretto", "attività di sviluppo sperimentale" e "attività di supporto all'organizzazione logistica"? (26/04/2012)**

In via generale le attività di sviluppo sperimentale si differenziano dall'attività di ricerca, in quanto consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi

anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

L'attività di supporto all'organizzazione logistica è riconducibile all'apporto professionale e di risorse connesso all'offerta di uno spazio logistico in cui effettuare, nel caso specifico, l'attività di sperimentazione.

96. **Con riferimento alla FAQ n. 45 dei "Costi ammissibili" l'attività di ricerca, se affidata alla consulenza di un'impresa profit, può essere fatta rientrare tra i costi ammissibili della voce C) "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti"? (26/04/2012)**

Rientrano nella voce di costo C) "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", tutte le attività affidate a soggetti esterni a contenuti di ricerca, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura giuridica del soggetto consulente.

## **Modalità di presentazione**

1. **L'art. 9, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric fa riferimento alla "..stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,...". I successivi 7 giorni sono riferiti: alla data del 30 aprile (quale termine ultimo per l'invio telematico della domanda) o alla data dell'effettivo invio telematico della domanda? (09/03/2012)**

I "successivi 7 giorni" decorrono dalla data dell'invio telematico della domanda.

2. **È previsto un format per la redazione del Progetto di Innovazione Sociale previsto ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012? (09/03/2012)**

Non sono previsti format o linee guida per la redazione del Progetto di Innovazione Sociale da presentare nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.

Nella redazione dell'elaborato progettuale dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dal richiamato Avviso e in particolare quanto riportato all'articolo 8, comma 5.

3. **Le idee progettuali e i progetti di innovazione previsti dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 saranno presentati attraverso il Sistema SIRIO. Da quale data sarà attivo il Servizio telematico e disponibile la relativa documentazione?(09/03/2012)**

Il Servizio telematico sarà attivo a partire dal 20 marzo 2012. Tutta la documentazione sarà pubblicata su SIRIO (<https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx>) e sul sito [www.ponrec.it](http://www.ponrec.it) a partire dal 15 marzo 2012

4. **Esiste un format per la presentazione del Progetto di Innovazione Sociale in cui descrivere complessivamente il progetto sulla base degli elementi previsti all'articolo 8, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012?(30/03/2012)**

No, ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è previsto solo che il Progetto di Innovazione Sociale sia strutturato sulla base degli elementi elencati nel comma 5 del medesimo articolo e descritto complessivamente in non più di 40.000 caratteri.

5. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per la compilazione della domanda bisogna scegliere tra due opzioni: "non costituiti come Entità no-profit" oppure "sono costituiti come Entità no-profit"? Che differenza c'è tra le due casistiche, il proponente alla fine dovrà comunque essere una Entità No-Profit?** (05/04/2012)

Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i proponenti possono costituirsi in entità no-profit; ciò rappresenta, pertanto, una scelta e non un vincolo al fine della presentazione dei Progetti di Innovazione Sociale.

6. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale "debbono essere strutturati sulla base dei seguenti elementi, descritti complessivamente in non più di 40.000 caratteri", ci si riferisce alla proposta con cui si partecipa all'Avviso ovvero al progetto in sé, e dunque al documento in uscita dal lavoro di progettazione?** (05/04/2012)

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è previsto che il Progetto di Innovazione Sociale (elaborato progettuale inviato con la domanda di finanziamento) sia strutturato sulla base degli elementi elencati nel comma 5 del medesimo articolo e descritto complessivamente in non più di 40.000 caratteri (cfr. FAQ n. 16 della presente sezione).

7. **Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile allegare alla relazione di progetto ulteriore materiale, ad esempio diagrammi e tabelle, utile alla migliore comprensione della relazione stessa?** (13/04/2012)

Il Sistema Telematico SIRIO, alla sezione "Allegati Progetto", prevede il caricamento del file del Progetto di Innovazione sociale.

Qualora fosse intenzione del soggetto proponente integrare il Progetto di Innovazione Sociale con ulteriore materiale utile alla comprensione dello stesso, si ricorda che la struttura del documento, per quanto attiene la parte descrittiva, deve comunque rispettare i vincoli definiti all'articolo 8, comma 5, lettere da a) ad e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.

Si ricorda, inoltre, che la dimensione del file da caricare sul Sistema informatico Sirio non può essere superiore a 35 MB, come specificato nelle Guide per la presentazione di domande reperibili all'indirizzo <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Guide.aspx>.

8. **Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le figure del Responsabile di Progetto e del Responsabile Rapporti Istruttori possono essere rappresentate dalla stessa persona, nel qual caso il soggetto proponente, o deve trattarsi di soggetti differenti?** (13/04/2012)

Ai fini della presentazione della domanda di cofinanziamento tramite caricamento sul sistema telematico SIRIO, le figure del Responsabile di Progetto e del Responsabile Rapporti Istruttori possono essere rappresentate dalla stessa persona.

9. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) rappresentano cinque documenti distinti?** (20/04/2012)

No. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è previsto che il Progetto di Innovazione Sociale (elaborato progettuale inviato con la domanda di finanziamento) sia presentato come unico documento ma strutturato sulla base degli elementi elencati nel comma 5 del medesimo articolo. Complessivamente il documento non deve contenere più di 40.000 caratteri (cfr. FAQ n. 16 della presente sezione).

**10. Per la presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile allegare documenti contenenti ulteriori specificazioni progettuali visto il limite dei 40.000 caratteri ? (20/04/2012)**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il Progetto di Innovazione Sociale (elaborato progettuale inviato con la domanda di finanziamento) deve essere strutturato sulla base degli elementi elencati nel comma 5 del medesimo articolo e descritto complessivamente in non più di 40.000 caratteri (cfr. FAQ n. 4 e n. 6 della presente sezione). Tuttavia qualora fosse intenzione del soggetto proponente integrare il Progetto di Innovazione Sociale, che comunque deve essere un documento unitario, con ulteriore materiale utile alla comprensione dello stesso, si ricorda che la struttura del documento, per quanto attiene la parte descrittiva, deve comunque rispettare i vincoli definiti all'articolo 8, comma 5, lettere da a) ad e), sopra richiamato.

Si ricorda, inoltre, che la dimensione del file da caricare sul Sistema informatico Sirio non può essere superiore a 35 MB, come specificato nelle Guide per la presentazione di domande reperibili all'indirizzo <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Guide.aspx> (cfr. FAQ n. 7, della presente sezione).

**11. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 al fine della presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale proposto da un giovane di età non superiore ai 30 anni (persona fisica non in possesso di partita IVA), residente in una delle 4 Regioni della Convergenza, per la compilazione della scheda "Progetto di innovazione sociale" del sistema SIRIO, nei campi obbligatori da compilare con il codice ATECO 2007 (prime 2 cifre e ulteriori 4 cifre) e Attività economica prevalente, quali dati devono essere inseriti? (20/04/2012)**

La classificazione delle attività economiche ATECO è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), per le rilevazioni nazionali di carattere economico. I codici ATECO 2007 sono reperibili anche sul sito istituzionale dell'ISTAT. Con riferimento alla compilazione della scheda "progetto di innovazione sociale", tale codice deve essere selezionato in base all'ambito di interesse e contenuti della specifica proposta progettuale che si intende presentare.

**12. Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale previsti dall'Articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile allegare eventuali accordi formali siglati con enti, pubblici e privati, profit e non profit, riferiti a possibili collaborazioni future legate alla realizzazione del progetto (esempio: l'associazione studentesca X si impegna a promuovere l'attività Y prevista dal progetto di innovazione sociale Z nel caso quest'ultimo venga realizzato). L'eventuale presenza di tali accordi può rappresentare un elemento premiale in fase di valutazione del progetto? (20/04/2012)**

Si precisa che per la presentazione di Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non è prevista obbligatoriamente la presentazione di accordi formali siglati con enti, pubblici e privati, profit e non profit, riferiti a possibili collaborazioni future legate alla realizzazione del progetto. Tuttavia, se ritenuto utile al fine di sostanziare alcuni elementi descrittivi della proposta, gli eventuali accordi potranno essere inseriti

come allegati al Progetto che dovrà comunque essere caricato come file unico sul Sistema SIRIO e rispettare le dimensioni previste dalla Guida alla presentazione della domanda (max 35 MB). L'Avviso richiamato non prevede **in fase di valutazione del progetto** specifiche premialità per l'eventuale **presenza di accordi**.

13. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui in un Progetto di Innovazione Sociale venissero inclusi altri enti o istituzioni, come e dove andrebbero caricate sul sistema informatico SIRIO le relative lettere di intenti?** (26/04/2012)

Si ricorda che ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 per i Progetti di Innovazione Sociale il coinvolgimento di enti o istituzioni non è un elemento obbligatorio come nel caso delle Idee progettuali. Tuttavia nell'ipotesi in cui il progetto preveda il coinvolgimento di altri soggetti, non in qualità di proponenti, l'elaborato progettuale dovrà evidenziare il ruolo assunto dagli stessi. Gli eventuali accordi o lettere di intento potranno essere inseriti come allegati al Progetto che dovrà comunque essere caricato come file unico sul Sistema SIRIO e rispettare le dimensioni previste dalla Guida per la presentazione della domanda (max 35 MB).

14. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale previsti dall'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, eventuali accordi tra gruppo proponente, costituito da giovani di età non superiore ai 30 anni e residenti in una delle Regioni dell'Area Convergenza, e Pubbliche Amministrazioni operanti negli stessi territori, dovranno essere inseriti come allegati al Progetto, nel rispetto delle dimensioni previste dalla Guida alla presentazione della domanda? Per la lettera di intenti è richiesto uno specifico contenuto? Inoltre, è necessario che tutti i soggetti, facenti parte del gruppo proponente, appongano la propria firma digitale, o è sufficiente la firma olografa?** (26/04/2012)

Si ricorda che ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il coinvolgimento di una o più Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori non è un elemento obbligatorio come nel caso delle Idee progettuali (*cfr.* articolo 4 dell'Avviso D.D. 84/Ric.). Tuttavia, nell'ipotesi in cui il progetto preveda il coinvolgimento di altri soggetti, l'elaborato progettuale dovrà evidenziare il ruolo assunto dagli stessi ed essere corredato da relative lettere di intenti (*cfr.* FAQ n. 2 della sezione *Soggetti ammissibili*).

Gli eventuali accordi o lettere di intenti potranno essere inseriti come allegati al Progetto che dovrà comunque essere caricato come file unico sul Sistema telematico SIRIO e rispettare le dimensioni previste dalla Guida alla presentazione della domanda (max 35 MB). In particolare, come detto, la lettera di intenti, che non prevede nessun format specifico, dovrà contenere informazioni volte a dimostrare l'effettivo coinvolgimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni nelle attività di progetto ed il ruolo da quest'ultime svolto (*cfr.* FAQ n. 13 della presente sezione).

Infine si ricorda che non è obbligatoria la firma digitale, tuttavia sarà obbligo del Soggetto che appone la firma olografa sui documenti compilati off-line e caricati su SIRIO, inviare al MIUR in formato esclusivamente cartaceo la Dichiarazione di riconoscimento degli allegati caricati sul sistema informatico SIRIO.

Tale format è reperibile alla sezione Modulistica all'indirizzo <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx>

15. **Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale (articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012), nel caso in cui i giovani proponenti non intendono costituire una entità no-profit, hanno comunque l'obbligo di costituirla successivamente? Nel caso di risposta negativa, occorre comunque allegare i documenti "Dichiarazione del soggetto proponente" e "Allegato soggetto proponente"? Infine, tali documenti prevedono la**

**presenza della firma digitale o è sufficiente la loro sottoscrizione con firma olografa? (26/04/2012)**

Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'entità costituita dovrà essere no-profit, i soggetti proponenti qualora intendano presentare un Progetto di Innovazione Sociale senza costituirsi in entità no-profit, non hanno alcun obbligo di procedere a detta costituzione successivamente all'eventuale approvazione del progetto. Si ricorda inoltre che, al fine della corretta e completa trasmissione della domanda di finanziamento, il caricamento degli allegati Soggetto "Dichiarazione del soggetto proponente" e "Il Soggetto Proponente Persona Fisica (CV)" è prevista dal Sistema Telematico SIRIO quale attività obbligatoria.

Per tali documenti non è obbligatoria la firma digitale, ma sarà obbligo del Soggetto che appone la firma olografa sui documenti compilati off-line e caricati su SIRIO in formato .pdf, inviare al MIUR in formato esclusivamente cartaceo la Dichiarazione di riconoscimento degli allegati caricati sul Sistema informatico SIRIO. Tale format è reperibile alla sezione Modulistica all'indirizzo <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx>

16. **Per i Progetti di Innovazione Sociale da presentare in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è possibile avere un fac-simile della scheda dei costi da inserire? È possibile effettuare una simulazione di compilazione onde evitare di incorrere in errori? (26/04/2012)**

Si ricorda che la "Scheda analitica costi" è un documento che il sistema informatico SIRIO produce automaticamente al termine della fase di inserimento dei dati. Prima di effettuare la trasmissione informatica della domanda, il sistema consente la stampa in bozza della predetta scheda Costi e si potranno apportare eventuali correzioni fino alla fase di inoltro della predetta domanda.

17. **Con riguardo all'allegato "Dichiarazione del Soggetto Proponente", per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da entità no-profit, cosa deve contenere questa dichiarazione? Esiste un modulo precompilato atto allo scopo? Nella sezione modulistica non è rinvenibile; è presente in qualche altra posizione? (26/04/2012)**

Si conferma che la dichiarazione del proponente entità no-profit è contenuta nei format resi disponibili sul sistema SIRIO nella sezione modulistica. Con tale dichiarazione il soggetto proponente fornisce alcune informazioni circa la natura giuridica e la composizione dell'entità stessa, autocertifica l'assenza di condizioni che potrebbero escludere il soggetto dall'utilizzo di finanziamenti pubblici, nonché assume l'impegno a cofinanziare il progetto nella misura del 20% del costo complessivo.

Si ricorda che tale dichiarazione deve essere resa dal proponente secondo il predetto format predisposto dal MIUR, recante informazioni ritenute obbligatorie.

18. **Nelle maschere del sistema informatico SIRIO nella parte relativa alle sedi operative tutti i campi sono obbligatori anche se si seleziona sede da costituire. Pertanto cosa si deve indicare in caso di soggetti non costituiti e quindi senza sede operativa? (26/04/2012)**

Fermo restando che l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 stabilisce che tutte le attività previste dal Progetto di Innovazione Sociale debbano essere realizzate nelle Regioni della Convergenza, il proponente dovrà indicare la sede presso la quale intende svolgere le attività progettuali. Tale informazione è essenziale per verificare l'ammissibilità dei costi.

Se il soggetto non ha una propria sede può impegnarsi a costituirli nelle medesime Regioni.

19. **In relazione alla FAQ n. 7 della presente sezione, è corretta l'interpretazione della stessa FAQ che porta a ritenere che sia possibile, nei limiti della dimensione di 35 MB, presentare un documento progettuale entro i 40.000 caratteri di descrizione, a cui si possono aggiungere allegati unicamente riportanti diagrammi e tabelle? Inoltre, nel caso di progetti per i quali una o più Amministrazioni Pubbliche in Area Convergenza abbiano manifestato interesse e disponibilità a fornire l'ambiente di sperimentazione della nuova soluzione e del relativo modello di governance, il documento da esse rilasciato deve essere allegato alla proposta progettuale (sempre entro il limite di 35 MB), ovvero unicamente in allegato alla documentazione cartacea inoltrata successivamente all'inoltro telematico?** (26/04/2012)

Si conferma che il proponente può procedere ad integrare il Progetto di Innovazione Sociale con ulteriore materiale utile alla comprensione dello stesso o con eventuali atti aggiuntivi non esplicitamente richiesti dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (es. lettere di intenti), che pertanto non dovranno essere trasmessi in cartaceo al MIUR.

Si ricorda che la struttura del documento, per quanto attiene la parte descrittiva, deve comunque rispettare i vincoli definiti all'articolo 8, comma 5, lettere da a) ad e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e che la dimensione del file (unico) da caricare sul Sistema informatico Sirio non può essere superiore a 35 MB, come specificato nelle Guide per la presentazione di domande reperibili all'indirizzo <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Guide.aspx>

20. **In merito all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 Marzo 2012, con quale modalità vanno fornite le lettere di intenti con soggetti residenti in altre aree del Paese che manifestino l'interesse a partecipare al progetto per il trasferimento di "buone pratiche"? Allo stesso modo, in quale modalità vanno forniti i documenti attestanti la disponibilità dei luoghi di realizzazione del progetto corredati dalla elencazione delle strutture e strumentazioni che saranno a disposizione?** (26/04/2012)

Il proponente può procedere ad integrare il Progetto di Innovazione Sociale con eventuali atti aggiuntivi non esplicitamente richiesti dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso specifico manifestazioni di interesse di soggetti non proponenti localizzati in altre aree del paese. Si ricorda che la struttura del documento, per quanto attiene la parte descrittiva, deve comunque rispettare i vincoli definiti all'articolo 8, comma 5, lettere da a) ad e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e che la dimensione del file (unico) da caricare sul Sistema informatico Sirio non può essere superiore a 35 MB, come specificato nelle Guide per la presentazione di domande reperibili all'indirizzo <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Guide.aspx>

La descrizioni dei luoghi di svolgimento del progetto, corredata dalla elencazione delle strutture e strumentazioni, nel caso di entità n-profit, potrà essere riportata nell'allegato "Soggetto proponente", da caricare sul sistema informatico SIRIO, il cui format è disponibile sul predetto sistema. Diversamente, nel caso di giovani non costituiti in entità no-profit, tali informazioni potranno essere debitamente illustrate nel testo dell'allegato "Progetto di Innovazione sociale".

21. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, se il firmatario della documentazione non è il legale rappresentate ma un suo delegato, si deve inviare telematicamente o in formato cartaceo la delega notarile?** (26/04/2012)

Con riferimento alle modalità di presentazione della documentazione, si fa presente che la delega notarile non è un documento espressamente richiesto nella documentazione da inviare in formato cartaceo al MIUR.

Tuttavia è possibile effettuare l'inoltro del suddetto documento a corredo del documento "Dichiarazione possesso poteri di firma", da inviare in formato cartaceo, nel caso in cui il firmatario della documentazione non sia il legale rappresentante, bensì un suo delegato.

## Limiti alla partecipazione

1. **Le disposizioni dell'Avviso D.D. 84/Ric di cui all'articolo 3, comma 3 (numero massimo di cinque proponenti) e comma 4 ("ogni raggruppamento potrà prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale (che dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi, di cui almeno il 10% dovrà essere sostenuto da una PMI), di uno o più Università e Istituti Universitari Statali (che dovrà/dovranno farsi carico di almeno il 25% dei costi), di uno o più Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca (che dovrà/dovranno farsi carico di almeno il 10% dei costi)", si applicano anche ai Progetti di Innovazione Sociale? (16/03/2012)**

No. L'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 contiene disposizioni in materia di soggetti ammissibili al fine della presentazione di idee progettuali. I requisiti di ammissibilità dei soggetti che intendono presentare Progetti di Innovazione Sociale sono previsti all'articolo 8, comma 3, del medesimo Avviso (*cfr. FAQ n. 4 della sezione Soggetti ammissibili*).

2. **La previsione di cui all'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric in forza della quale lo stesso raggruppamento può presentare fino ad un massimo di tre idee progettuali, si applica anche ai Progetti di Innovazione Sociale? (16/03/2012)**

No. L'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 riguarda soltanto le Idee progettuali. Nell'Avviso non è previsto alcun limite numerico per la presentazione di Progetti di Innovazione Sociale da parte del medesimo soggetto proponente.

3. **Un giovane di età inferiore ai 30 anni può presentare un solo Progetto di Innovazione Sociale? (23/03/2012)**

No. L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non prevede alcun limite numerico per la presentazione di Progetti di Innovazione Sociale da parte del medesimo soggetto proponente (*cfr. FAQ n. 2 della presente sezione*).

4. **Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, quanti partecipanti possono far parte del singolo progetto? È previsto un limite? (23/03/2012)**

Premesso che a norma dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica, (*cfr. FAQ n. 4 della sezione Soggetti Ammissibili*), l'Avviso non prevede alcun limite numerico per i giovani che intendono presentare uno stesso Progetto di Innovazione Sociale.

## Varie

1. **Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nella fase di valutazione dei Progetti di Innovazione Sociale vengono favoriti i progetti presentati da entità no profit rispetto a quelle presentate da singoli soggetti? (23/03/2012)**

In base ai commi 7 e 8 dell'art. 8 dell'Avviso 84/Ric i progetti sono valutati da un panel di esperti secondo i criteri di valutazione elencati alle lettere a) b) e c) del comma 7. Tali criteri esulano dalla valutazione sulla natura e sulla composizione del soggetto proponente.

2. **Dopo la valutazione dei progetti, il soggetto attuatore dovrà sottoscrivere un contratto con il MIUR. Sulla base di questo contratto, da chi verranno amministrati i soldi? Verranno versati su un conto corrente oppure tutti i pagamenti verranno gestiti tramite un mandato e pagati direttamente dal MIUR?** (13/04/2012)

Le modalità gestionali dei progetti saranno dettagliate nello specifico nell'atto disciplinare di cofinanziamento dei progetti approvati (che rappresenta il "contratto" che regola i rapporti tra il MIUR e il soggetto attuatore).

3. **È possibile rinunciare al progetto di Innovazione Sociale anche se questo è stato approvato?** (26/04/2012)

A seguito dell'approvazione di un Progetto di Innovazione Sociale il proponente dovrà sottoscrivere un Atto d'Obbligo, dal quale nasce il rapporto contrattuale con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nel caso in cui il proponente non tenda realizzare il progetto ammesso a cofinanziamento dovrà darne comunicazione formale al Ministero che provvederà ad emanare un decreto di revoca dell'atto di ammissione.

## ***Intensità dell'Aiuto***

1. **Ai sensi dell'articolo dell'Avviso 84/Ric del 2 Marzo 2012 si dice che verrà riconosciuto un cofinanziamento pari all'80% dei costi ammissibili, le agevolazioni saranno concesse a fondo perduto?** (05/04/2012)

Le agevolazioni previste dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono concesse nella forma del contributo nella spesa.